



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

TERZA SEZIONE

CAUSA KRACHUNOVA c. BULGARIA

(Ricorso n. 18269/18)

SENTENZA

Art. 4 • Rigetto da parte dei tribunali interni della richiesta risarcitoria di una vittima di tratta nei confronti del suo trafficante relativa alla perdita dei guadagni derivanti da prostituzione coatta • Art 4 applicabile data la presenza nel caso di specie di tutti e tre gli elementi della definizione internazionale di tratta di esseri umani “azione” “mezzi” e “finalità di sfruttamento” • L'elemento dei “mezzi” presente nonostante l'assenza di violenza o minacce di violenza finalizzate a costringere la ricorrente a prostituirsi • La moderna tratta di esseri umani utilizza talvolta di tattiche più sottili (inganno, pressioni psicologiche, abuso della vulnerabilità) che non possono essere considerate isolatamente Art. 4 • Obbligo positivo di consentire alle vittime di tratta di chiedere il risarcimento della perdita di guadagno nei confronti dei propri trafficanti • Art. 4 interpretato alla luce del suo oggetto e della sua finalità in modo da rendere le sue garanzie concrete ed effettive e conformi ai criteri internazionali • La tutela delle vittime di tratta comprende il loro recupero e reinserimento sociale • Possibilità per le vittime di tratta di chiedere il risarcimento della perdita di guadagno parte essenziale della risposta dello Stato alla tratta richiesta dall'art. 4 • I diritti umani devono essere il criterio principale nella progettazione e attuazione delle politiche sulla prostituzione e sulla tratta • Il rigetto della richiesta risarcitoria da parte dei tribunali interni fondato su motivazione insufficiente • Disposizione del codice penale sulla penalizzazione del reddito derivante da prostituzione basata su atteggiamenti sociali superati e considerazioni politiche retaggio del regime comunista totalitario e incompatibile con un quadro costituzionale fondato sullo Stato di diritto e sui diritti umani • Disposizione dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale • Doglianza della vittima non riguardante il lavoro sessuale volontario bensì lo sfruttamento a fini di prostituzione coatta • Il semplice riferimento al carattere “immorale” dei guadagni della vittima insufficiente a giustificare il rigetto • Eventuali motivi di ordine pubblico per rigettare la richiesta della ricorrente si scontrano con politica pubblica compensativa e cogente contro la tratta di esseri umani e di protezione delle vittime • Non conseguito un giusto equilibrio tra i diritti della vittima ai sensi dell'articolo 4 e gli interessi della collettività, nonostante il margine di discrezionalità dello Stato

Art 41 • Equa soddisfazione • Concessione di un risarcimento per danno non patrimoniale • Insufficiente nesso causale tra violazione e asserito danno patrimoniale • Riapertura del procedimento interno e riesame della questione in linea di principio costituisce il mezzo appropriato per riparare le conseguenze economiche della violazione

STRASBURGO

28 novembre 2023

DEFINITIVA

28/02/2024

*La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione.
Può subire modifiche di forma.*

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
IN FATTO	1
I. IL PERIODO DURANTE IL QUALE LA RICORRENTE SI È PROSTITUITA....	2
II. IL PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI X.....	4
A. Le indagini preliminari	4
B. Il processo originario e il primo appello.....	5
C. Il nuovo processo e il secondo appello.....	6
IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE	9
I. IL DIRITTO BULGARO	9
A. Il reato di tratta di esseri umani	9
B. Il reato di istigazione alla prostituzione.....	10
C. Il reato di guadagno di un reddito in maniera vietata o immorale.....	11
1. Il testo dell’articolo 329 § 1 del codice penale del 1968	11
2. La giurisprudenza ai sensi dell’articolo 329 § 1 relativa alla prostituzione	12
3. Il progetto del Governo finalizzato all’abrogazione dell’articolo 329 § 1	13
4. La contestazione della costituzionalità dell’articolo 329 § 1.....	13
D. La confisca dei proventi del reato a seguito di condanna.....	15
E. Le azioni risarcitorie relative ai guadagni derivanti da attività illecite	15
1. Nei procedimenti civili	16
2. Nei procedimenti penali.....	16
F. Contratti lesivi del buon costume	17
G. L’ indennizzo delle vittime di reato da parte dello Stato.....	18
H. Le pertinenti norme di procedura penale	18
1. Il ruolo della vittima nelle indagini preliminari.....	18
2. Il ruolo del privato che esercita l’accusa nella fase giudiziaria del	19
procedimento	19
3. Il ruolo della parte civile nella fase giudiziaria del procedimento.....	19
I. La riapertura del procedimento penale in virtù di una sentenza in cui la Corte	20
riscontra una violazione della Convenzione	20
II. GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI.....	20
A. Le Nazioni Unite	20
1. il Protocollo per la prevenzione, repressione e punizione della tratta di	20
persone in particolare donne e bambini (“il Protocollo di Palermo”).....	20
2. La legge modello contro la tratta di persone.....	21
3. Le risoluzioni e le raccomandazioni pertinenti.....	21
4. La guida legislativa relativa al Protocollo di Palermo	22
5. Principi fondamentali relativi al diritto delle vittime della tratta di persone	22
a un ricorso effettivo	22

SENTENZA KRACHUNOVA c. BULGARIA

B.	Il Consiglio d'Europa	23
1.	La Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani	23
2.	La raccomandazione n. R (2000) 11	24
3.	La raccomandazione 1545 (2002).....	24
4.	La risoluzione 1983 (2014).....	24
C.	L'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico	25
III.	ELEMENTI DI DIRITTO COMPARATO.....	25
A.	Le azioni risarcitorie delle vittime di tratta nei confronti dei propri trafficanti relative alla perdita di guadagno o alle retribuzioni non corrisposte.....	25
1.	Gli Stati membri del Consiglio d'Europa	25
2.	Gli Stati Uniti d'America.....	30
(a)	Il diritto federale.....	30
(b)	Le leggi degli stati.....	32
3.	Il Canada	33
B.	Validità e applicazione dei contratti per prestazioni sessuali	33
	I PERTINENTI RAPPORTI INTERNAZIONALI.....	34
	IN DIRITTO.....	34
I.	SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA CONVENZIONE	34
A.	Sulla ricevibilità.....	35
1.	Le osservazioni delle parti	35
(a)	Il Governo	35
(b)	La ricorrente	36
2.	La valutazione della Corte	36
(a)	Compatibilità <i>ratione materiae</i>	36
(b)	Esaurimento delle vie di ricorso interne	37
(c)	Conclusione relativa alla ricevibilità della doglianza	38
B.	Sul merito	38
1.	Le osservazioni delle parti e del terzo interveniente.....	38
(a)	La ricorrente	38
(b)	Il Governo	39
(c)	Il terzo interveniente GRETA	39
2.	La valutazione della Corte	40
(a)	La ricorrente è stata vittima di tratta di esseri umani sensi dell'articolo 4 della Convenzione?	40
(b)	Sussiste un obbligo positivo ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di consentire alle vittime della tratta di esseri umani di chiedere il risarcimento della perdita di guadagno nei confronti dei propri trafficanti?	43
(i)	I principi generali che guidano l'approccio interpretativo della Corte	44

SENTENZA KRACHUNOVA c. BULGARIA

(ii) L'interpretazione derivante dall'oggetto e dalla finalità dell'articolo 4	46
(iii) Tale interpretazione trova sostegno nei pertinenti strumenti internazionali?	48
(iv) Tale interpretazione trova sostegno in un approccio comune o in un consenso in via di formazione tra gli Stati contraenti?	49
(v) Conclusione.....	49
(c) Il rigetto della richiesta risarcitoria della ricorrente nei confronti di X ha violato tale obbligo positivo?	50
(i) I principi generali relativi al dovere di osservanza degli obblighi positivi da parte degli Stati.....	50
(ii) L'applicazione di tali principi	51
II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE.....	54
A. Danno patrimoniale	54
1. La richiesta della ricorrente e i commenti del Governo.....	54
2. La valutazione della Corte	55
B. Danno non patrimoniale	56
1. La richiesta della ricorrente e i commenti del Governo.....	56
2. La valutazione della Corte	56
C. Spese.....	56
1. La richiesta della ricorrente e i commenti del Governo.....	56
2. La valutazione della Corte	57

Nella causa Krachunova c. Bulgaria,

la Corte europea dei diritti dell'uomo (Terza Sezione), riunita in una Camera composta da:

Pere Pastor Vilanova, *Presidente*,
Jolien Schukking,
Yonko Grozev,
Darian Pavli,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd,
Oddný Mjöll Arnardóttir, *giudici*,

e Olga Chernishova, *cancelliere aggiunto di sezione*,

visto il ricorso (n. 18269/18) proposto contro la Repubblica di Bulgaria, con il quale una cittadina bulgara, la sig.ra Daniela Danailova Krachunova ("la ricorrente"), in data 11 aprile 2018, ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione");

vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo bulgaro ("il Governo");

viste le osservazioni presentate dal Governo, le osservazioni presentate in risposta dalla ricorrente, e le osservazioni integrative delle parti, nonché le osservazioni del terzo interveniente, il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA), che è stato invitato a intervenire nella causa dal vicepresidente della Quarta Sezione cui essa era stata assegnata all'epoca, dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 3 e 31 ottobre 2023, pronuncia la seguente sentenza, adottata nell'ultima data menzionata:

INTRODUZIONE

1. La causa concerne principalmente due questioni: (a) se l'articolo 4 della Convenzione preveda L'obbligo positivo di consentire alle vittime della tratta di esseri umani di chiedere il risarcimento della perdita di guadagno nei confronti dei propri trafficanti, e (b) se e in quali circostanze possa essere disatteso tale obbligo positivo relativo ai guadagni ottenuti dalla vittima con la prostituzione e sottratti dal trafficante.

IN FATTO

2. La ricorrente è nata nel 1985 e risiede nel villaggio di Koshava. È stata rappresentata dall'avvocato N. Dobrev, del foro di Sofia.

3. Il Governo è stato rappresentato dai i suoi agenti, sig.ra I. Nedyalkova e sig.ra S. Sobadzhieva del Ministero della giustizia.

I. IL PERIODO DURANTE IL QUALE LA RICORRENTE SI È PROSTITUITA

4. Fino ad aprile 2012 la ricorrente viveva in un villaggio con poco meno di 400 abitanti situato nella Bulgaria nordoccidentale insieme ai genitori e alla sorella maggiore. Dopo il diploma di scuola secondaria, aveva lavorato brevemente come sarta. A quanto sembra i rapporti con i suoi genitori erano tesi.

5. Ad aprile 2012, quando la ricorrente aveva ventisei anni, un suo conoscente la mise in contatto con X, un trentunenne originario di Novachene, un villaggio a circa settanta chilometri a nord-est di Sofia, la cui principale occupazione all'epoca consisteva nell'accompagnare in automobile le prostitute al loro luogo di lavoro e riportarle indietro. Secondo il rapporto datato 5 marzo 2013, redatto da un'agente di polizia di Novachene durante il successivo procedimento penale nei confronti di X, costui frequentava degli sfruttatori di ragazze. Secondo le informazioni pure acquisite durante tale procedimento, nel 2003 X (a) aveva patteggiato una pena con l'accusa in relazione all'imputazione di furto aggravato (asseritamente commesso nel 1998) (b) a dicembre 2011 era stato arrestato in relazione a un caso di furto aggravato, (c) aveva versato contributi alla previdenza sociale per due mesi nel 2006 e per quattro mesi nel 2008, (d) nel periodo compreso tra il 2012 e il 2015 non aveva dichiarato alcun reddito al fisco, (e) Entro il 2016 era venuto in possesso di tre automobili (una Audi A6, una Volkswagen Golf, una Renault Megane Scenic), e (f) ad aprile 2016 aveva acquistato un'abitazione a un piano nel villaggio di Novachene.

6. A seguito di una lite con i genitori, la ricorrente incontrò X e si mise d'accordo con lui per andare a vivere nella sua abitazione, dove egli conviveva con la sua moglie *de facto* e quattro figli. Secondo quanto successivamente accertato dai tribunali bulgari (si vedano i paragrafi 20 e 27-28 *infra*), fu la ricorrente ha prendere l'iniziativa di proporre il trasferimento. Dopo alcuni giorni, X raccontò alla ricorrente del denaro che si poteva guadagnare prostituendosi sul raccordo anulare di Sofia e si offrì di condurla in tale luogo e riportarla indietro ogni giorno, e di permetterle di continuare a vivere nella sua abitazione senza pagare nulla. Secondo quanto successivamente dichiarato dalla ricorrente alla polizia (si veda il paragrafo 11 *infra*), ella accettò "perché aveva bisogno di denaro ed era curiosa di vedere se sarebbe stata capace di guadagnare quanto le altre ragazze". X acquistò per lei abiti adatti alla professione e la istruì sulle tariffe usuali per i diversi atti sessuali e sulla maniera di interagire con i clienti, assicurandole che l'avrebbe protetta dai problemi con loro o con la polizia. Risulta che per un breve periodo la ricorrente e X ebbero rapporti intimi; la ricorrente testimoniò in tal senso nel corso del nuovo processo nei confronti di X (si veda il paragrafo 23 *infra*).

7. Entro maggio 2012 la ricorrente aveva cominciato il lavoro quotidiano sul raccordo anulare di Sofia. X la conduceva sul posto in automobile ogni giorno alle ore 15:00 circa (nascondendosi nelle vicinanze e avvertendola dell'approssimarsi delle automobili della polizia) e poi la riconduceva alla propria abitazione alle ore 21:00 circa o dopo mezzanotte (alle ore 1:30 circa), a seconda delle condizioni del tempo. Gli agenti di polizia che pattugliavano la zona avevano temporaneamente fermato la ricorrente in cinque occasioni diverse, ovvero il 15, 29 e 30 maggio e il 16 e 19 giugno 2012.

8. Sin da luglio 2012 la ricorrente avrebbe voluto smettere di prostituirsi, ma secondo quanto da lei inizialmente dichiarato alla polizia (si veda il paragrafo 11 *infra*), temeva la reazione di X. Non è chiaro se egli l'avesse mai minacciata. Durante tale iniziale interrogatorio di polizia la ricorrente lo aveva negato, ma al nuovo processo nei confronti di X (si veda il paragrafo 23 *infra*), aveva dichiarato, rispondendo a una domanda diretta se avesse mai subito violenze o minacce, che X l'aveva minacciata di andare al suo villaggio e di riportarla indietro e l'aveva picchiata. Successivamente, a luglio 2012, era fuggita con un cliente, recandosi prima a Plovdiv e poi a Burgas, e infine tornando al suo villaggio alla fine di agosto 2012. Alla famiglia disse che lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento e apparentemente i familiari non sospettarono la sua reale situazione.

9. Due o tre giorni dopo, X, apparentemente informato dal loro comune conoscente di dove si trovasse la ricorrente (si veda il paragrafo 5 *supra*), la raggiunse e, nonostante la sue proteste, la convinse a tornare con lui nella sua abitazione. Successivamente la persuase a riprendere a prostituirsi piuttosto che tornare a casa dei genitori, apparentemente con l'argomento che lui e sua moglie non avevano altra fonte di reddito a parte gli assegni previdenziali per i figli che la moglie percepiva dai servizi sociali. Secondo quanto inizialmente dichiarato dalla ricorrente alla polizia (si veda il paragrafo 11 *infra*), a quel punto X le sottrasse la carta di identità dicendole che lo faceva per impedirle di fuggire di nuovo lontano da lui. Ad ogni modo ella dichiarò anche che X non l'aveva forzata o costretta a prostituirsi ma le aveva semplicemente offerto tale possibilità e che ella non aveva avuto scelta al riguardo.

10. Da quel momento e fino al 13 febbraio 2013 la ricorrente riprese i suoi turni quotidiani sul raccordo anulare di Sofia. Gli agenti di polizia che pattugliavano la zona la fermarono temporaneamente in sette occasioni diverse, ovvero il 3 e 12 agosto, il 23 e 27 settembre, il 19 ottobre, il 14 novembre 2012 e l'11 febbraio 2013. Secondo la ricorrente, durante tutto tale periodo X le aveva sottratto i suoi guadagni, pur acquistando per lei gli oggetti di cui aveva necessità e consegnandole un po' di denaro per le piccole spese. Non gli disse che voleva smettere di prostituirsi perché aveva paura di lui. La sera del 13 febbraio 2013, mentre era di nuovo al lavoro sul raccordo anulare di Sofia fuggì (con il conducente di un camion). La mattina seguente chiamò X e gli disse che non voleva più prostituirsi. Egli la minacciò di rivelare la sua vera occupazione agli abitanti del suo villaggio ed ella accettò di tornare

da lui, soprattutto per timore che i suoi genitori scoprissero che si era prostituita.

11. Alle ore 15:00 circa del 15 febbraio 2013, X lasciò la ricorrente sul raccordo anulare di Sofia. Venti minuti più tardi due agenti di polizia in borghese che passavano su un'automobile della polizia senza contrassegni le si avvicinarono. Secondo il rapporto redatto lo stesso giorno da uno di loro e le dichiarazioni da loro rese nel corso delle successive indagini nei confronti di X, la ricorrente disse loro che X la tratteneva contro la sua volontà ed era in possesso della sua carta di identità e che lei non voleva più prostituirsi e le serviva aiuto. Gli agenti la condussero in commissariato dove fu interrogata. Circa un'ora dopo X, che era stato convocato dalla polizia, giunse al commissariato portando la carta di identità del ricorrente, che a quanto pareva teneva abitualmente con sé (la ricorrente testimoniò in tal senso rispondendo a una domanda diretta formulata durante il nuovo processo di X, si veda il paragrafo 23 *infra*). X spiegò che la ricorrente gli aveva dato la carta di identità per evitare che fosse rubata dai clienti.

12. In pari data, ovvero il 15 febbraio 2013, la polizia condusse la ricorrente in un rifugio protetto gestito da una fondazione a Sofia. Successivamente fu trasferita in un rifugio protetto situato a Burgas. A giugno 2013 fu ricoverata per essere curata in un ospedale psichiatrico dal quale fu dimessa su richiesta dei suoi genitori, che la ripresero con loro.

II. IL PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI X

A. Le indagini preliminari

13. In data 15 febbraio 2013 la polizia avviò un'indagine penale nei confronti di X.

14. Quattro giorni più tardi, il 19 febbraio 2013, l'indagante interrogò la ricorrente, che non aveva un difensore, alla presenza di un magistrato. Ella, *inter alia*, dichiarò che X “[la] proteggeva dalla polizia e dai clienti, nel caso alcuni di loro fossero ubriachi o drogati” e che per tale motivo aveva trattenuto la sua carta di identità, ma ciò l’aveva resa ansiosa perché non avrebbe potuto andare via se lo avesse voluto. X non le aveva urlato contro né l’aveva forzata perché sapeva che se lo avesse fatto sarebbe fuggita. Talvolta, però, l’aveva colpita: per esempio una volta che loro due erano usciti insieme alla moglie di X e la ricorrente si era lamentata del bar dove erano andati e aveva chiesto se non fosse invece possibile recarsi tutti insieme in una discoteca; quando erano tornati tutti a casa, X l’aveva colpita due volte. La ricorrente dichiarò inoltre che aveva paura di X, che le aveva telefonato dopo il 15 febbraio 2013 dicendole che sarebbe venuto a prenderla di nuovo, che non voleva parlargli né continuare a lavorare per lui.

15. A marzo 2013 l'indagante accusò X di tratta di esseri umani in violazione dell'articolo 159a § 1 del codice penale e di aver istigato la

ricorrente alla prostituzione a scopo di lucro in violazione dell'articolo 155 §§ 1 e 3 del medesimo codice (si vedano i paragrafi 34 e 38 *infra*).

16. Ad aprile 2013 l'indagante propose alla Procura distrettuale di Sofia di formulare tali imputazioni nei confronti di X. A maggio 2013 la proposta fu accolta dalla Procura, che osservò che non vi erano motivi per chiedere l'applicazione dell'articolo 53 del codice penale che, a determinate condizioni, prevede la confisca dei proventi del reato (si veda il paragrafo 52 *infra*).

17. Durante l'indagine preliminare la ricorrente non aveva avuto un difensore, e, a parte l'interrogatorio, non aveva preso parte ad altri atti procedurali (si vedano i paragrafi 11 e 14 *supra*). Il verbale del suo primo interrogatorio si concludeva con la dichiarazione della ricorrente che ella era consapevole dei suoi diritti in qualità di vittima (si veda il paragrafo 60 *infra*) e che non voleva essere messa a conoscenza degli elementi presenti nel fascicolo.

B. Il processo originario e il primo appello

18. All'avvio del processo di X da parte del Tribunale distrettuale di Sofia, la ricorrente chiese l'autorizzazione a prendere parte al procedimento in qualità di privato che esercita l'accusa (si veda il paragrafo 62 *infra*) e a costituirsi parte civile nei confronti di X. La sua richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per un importo di 16.000 lev bulgari (BGN – 8.181 euro (EUR)), era fondata sulla stima dei guadagni derivanti dalla prostituzione asseritamente sottrattile da X. Chiese inoltre BGN 8.000 (EUR 4.090) per il danno non patrimoniale e a sostegno della sua richiesta dichiarò, *inter alia*, che quando X l'aveva riportata via ad agosto 2012 l'aveva minacciata di rivelare la sua professione ai suoi compaesani, e ciò le aveva provocato grandi turbamenti. Dichiarò anche che si era sentita impotente a vincere l'influenza e le pressioni di X e che temeva per la propria incolumità quando rifletteva sul modo di liberarsi una seconda volta dall'attività prostitutiva.

19. Nel corso della prima udienza il Tribunale distrettuale di Sofia autorizzò la ricorrente a prendere parte al procedimento in qualità di privato che esercita l'accusa (si veda il paragrafo 62 *infra*) e a presentare richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di X ma dichiarò che la sua richiesta di risarcimento del danno patrimoniale non poteva essere esaminata perché concerneva una somma guadagnata con atti contrari alla decenza e immorali. Secondo la legge il tribunale non poteva concedere un risarcimento in relazione a tali guadagni. Inoltre l'asserita perdita non era un elemento dei reati imputati a X, pertanto non doveva essere dimostrata nel procedimento penale nei suoi confronti. Alla luce delle osservazioni del tribunale, la ricorrente ritirò la sua richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.

20. A giugno 2014 il Tribunale distrettuale di Sofia dichiarò X colpevole dei reati ascrittigli e lo condannò a due anni di reclusione (pena sospesa) e a una multa di BGN 5.000 (EUR 2.556), ordinandogli di versare alla ricorrente BGN 2.000 (EUR 1.023) quale risarcimento del danno non patrimoniale (*npuc. om 11.06.2014 z. no n. o. x. d. № 9403/2013 z., CPC*).

21. La ricorrente propose appello sostenendo che la pena inflitta a X era troppo mite e il risarcimento del danno non patrimoniale troppo modesto. Osservò, *inter alia*, che il Tribunale distrettuale di Sofia non aveva tenuto conto del fatto che ella era andata con X a causa della sua precaria situazione economica e che non aveva acconsentito alle condizioni nelle quali si era trovata a prostituirsi, in particolare al fatto che X le sottraesse i guadagni e trattenesse la sua carta d'identità. Erano queste circostanze aggravanti, ed era anche un'aggravante la minaccia di X di rivelare la sua professione.

22. A ottobre 2014 il tribunale Cittadino di Sofia ritenne che il tribunale di grado inferiore non avesse motivato in modo adeguato e sufficientemente approfondito la sentenza nel suo complesso, sia in relazione alle testimonianze che agli elementi del reato imputato a X. Era pertanto necessario annullare tale sentenza *in toto* e rinviare la causa a nuovo esame invece di esaminare specificamente i punti sollevati dalla ricorrente (*peuu. № 1064 om 28.10.2014 z. no v. n. o. x. d. № 3592/2014 z., CTC*).

C. Il nuovo processo e il secondo appello

23. Durante il nuovo processo di X, la ricorrente chiese di nuovo di essere autorizzata a prendere parte al procedimento in qualità di privato che esercita l'accusa (si veda il paragrafo 62 *infra*) e a costituirsi parte civile nei confronti dell'imputato.

24. Chiese nuovamente BGN 8.000 (EUR 4,090) per il danno non patrimoniale. La sua richiesta era fondata principalmente sull'angoscia asseritamente da lei provata per l'impossibilità di liberarsi dalla sua situazione e per il timore di possibili punizioni o di una vendetta da parte di X e della possibilità che i suoi compaesani venissero a conoscenza del fatto che si prostituiva. Ribadì la sua dichiarazione che si era sentita incapace di resistere all'influenza e alle pressioni cui la sottoponeva X e che aveva temuto per la propria incolumità quando rifletteva sul modo di liberarsi una seconda volta dall'attività prostitutiva (si veda il paragrafo 18 *supra*).

25. Il risarcimento del danno patrimoniale chiesto dalla ricorrente ammontava a BGN 22.500 (EUR 11.504); secondo il suo difensore si trattava secondo la ricorrente della stima più bassa della somma guadagnata nel periodo di nove mesi in cui si era prostituita (ella affermava che il suo guadagno mensile si aggirava tra BGN 2.500 e BGN 7.500). La ricorrente sostenne che X le aveva sottratto tutti i suoi guadagni e li aveva utilizzati per il suo sostentamento e quello della sua famiglia, però le aveva dato un tetto, vestiti, cibo e denaro per le piccole spese. A sostegno della sua richiesta la

ricorrente osservò, *inter alia*, che la prostituzione non era reato, giacché era soggetta a tassazione e non era espressamente configurata come reato. Ciò comportava che i guadagni derivanti dalla prostituzione della vittima della tratta fossero leciti e soggetti a restituzione da parte del trafficante.

26. Il Tribunale distrettuale di Sofia concesse di nuovo alla ricorrente di prendere parte al procedimento in qualità di privato che esercita l'accusa (si veda il paragrafo 62 *infra*) e accettò di esaminare entrambe le richieste di risarcimento.

27. A gennaio 2017 il tribunale condannò X per il reato di tratta di esseri umani contrario all'articolo 159a § 1 del codice penale ma lo assolse dall'accusa aggiuntiva (aver istigato la ricorrente a prostituirsi a scopo di lucro) ai sensi dell'articolo 155 §§ 1 e 3 del medesimo codice ritenendo che essa fosse assorbita nell'imputazione principale (si vedano i paragrafi 34 e 38 *infra*). Condannò X a tre anni di reclusione. La pena fu sospesa ma fu accompagnata da due misure obbligatorie (iscrizione a un programma di qualificazione professionale e a uno di trattamento in comunità). Il tribunale gli inflisse anche una multa pari a BGN 4.000 (EUR 2.045) e condannò inoltre X a versare alla ricorrente BGN 8.000 (EUR 4.090) quale risarcimento del danno non patrimoniale (pari all'intera somma da lei richiesta) ma rigettò la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale della ricorrente (*npuc. om 12.01.2017 г. no н. о. x. д. № 20274/2014 г., CPC*).

28. Il tribunale ritenne quanto segue: X aveva (a) reclutato la ricorrente due volte, ad aprile-maggio e poi ad agosto 2012, (b) l'aveva ospitata nel periodo compreso tra aprile e luglio 2012 e poi in quello compreso tra agosto 2012 e il 15 febbraio 2013, e (c) nei periodi compresi tra maggio e luglio 2012 e tra agosto 2012 e febbraio 2013 l'aveva trasportata al fine di sfruttarla costringendola a fornire prestazioni sessuali. Fu ugualmente ritenuto che la ricorrente avesse trattenuto parte del denaro ricevuto dai clienti pur dandone una parte a X, che lo utilizzava quale principale fonte di reddito della sua famiglia, e che ella per tutto il periodo in questione fosse stata restia a esercitare la prostituzione poiché ciò le causava disagio e vergogna. Il tribunale ritenne, *inter alia*, irrilevante l'eventuale consenso della ricorrente all'esercizio della prostituzione, data la natura dell'accusa nei confronti di X (ovvero, aver commesso il reato semplice di cui all'articolo 159a § 1 del codice penale, si vedano i paragrafi 34 e 36 *infra*). Tale consenso rilevava soltanto ai fini dell'irrogazione della pena. Le prove testimoniali suggerivano che la ricorrente era libera di andarsene se lo avesse voluto, sebbene nutrisse qualche timore circa le reazioni che doveva aspettarsi da parte di X.

29. Il tribunale ritenne poi di non poter accogliere la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente per i seguenti motivi:

“Ogni contratto per prestazioni sessuali stipulato tra la [ricorrente] e il singolo cliente è nullo in quanto lesivo del buon costume – articolo 26(1) [della legge del 1950 in materia di obbligazioni e contratti, si veda il paragrafo 57 *infra*]. Ciò premesso, la

[ricorrente] non ha diritto a percepire le somme [stipulate] in tali contratti e non vi può essere questione di danno ai sensi dell'articolo 45 [della legge del 1950, si veda il paragrafo 53 *infra*] che sorga a questo titolo. Tale richiesta deve pertanto essere rigettata.”

30. Per contro il tribunale ritenne la richiesta della ricorrente di risarcimento del danno non patrimoniale pienamente fondata.

31. La ricorrente impugnò il rigetto della sua richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, ribadendo le sue osservazioni in proposito (si veda il paragrafo 25 *supra*). Tra i fattori che avevano agevolato il suo sfruttamento da parte di X la ricorrente elencò anche la mancanza di opportunità di lavoro nel suo villaggio natio, la relazione sentimentale con X all'inizio della loro conoscenza e una sindrome ormonale di cui all'epoca ella soffriva. In alcune osservazioni scritte integrative sostenne anche che il tribunale di grado inferiore non aveva adeguatamente motivato la sua affermazione che la prostituzione era contraria al buon costume, una nozione che, date le circostanze della causa, richiedeva un'analisi più approfondita. Sostenne inoltre che l'affermazione dell'immoralità della prostituzione formulata dal tribunale di grado inferiore non era stata adeguatamente giustificata facendo riferimento a criteri corretti, giacché lo spirito conservatore di alcuni giudici non rispecchiava l'opinione della società nel suo complesso. Inoltre, dato che ai sensi dell'articolo 53 del codice penale, le autorità potevano confiscare i profitti realizzati dai trafficanti di esseri umani (si veda il paragrafo 52 *infra*), le vittime della tratta avevano diritto a che fosse (loro) garantita la restituzione di tali profitti. Il rifiuto di concederle un risarcimento per la perdita di guadagno perciò era anche contrario alla Convenzione così come interpretata dalla Corte.

32. Con sentenza definitiva in data 5 dicembre 2017 (*peuu. № 1328 om 05.12.2017г. no в. н. о. х. д. № 3947/2017 г., CTC*), il Tribunale cittadino di Sofia confermò la sentenza del tribunale di grado inferiore concordando pienamente con la sua analisi delle prove e con le sue conclusioni fattuali. Si trovò d'accordo anche con il modo in cui il tribunale inferiore aveva qualificato il reato di tratta commesso da X. Ad ogni modo osservò anche che X aveva ingannato la ricorrente offrendole dei vantaggi per indurla a esercitare la prostituzione, e che ella era stata privata della possibilità di circolare liberamente e di contattare la famiglia, ed era stata tenuta nascosta nell'abitazione di X. Il tribunale aggiunse che il tribunale inferiore aveva correttamente quantificato il risarcimento che doveva essere concesso per il danno non patrimoniale, tenuto conto, in particolare, della coercizione che la ricorrente aveva subito. Concordò inoltre con il tribunale inferiore sull'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale della ricorrente:

“Questo tribunale reputa che la conclusione del tribunale [di grado inferiore] secondo la quale non si doveva concedere alla [ricorrente] il risarcimento del danno patrimoniale da lei richiesto in relazione al reato sia corretta. La [ricorrente] pretende da [X] guadagni

ottenuti con atti contrari alla decenza. È fuor di dubbio che [X] abbia beneficiato di tali somme, ma esse non devono essere restituite alla [ricorrente]. Devono invece essere confiscate, poiché l'articolo 53 § 2 (b) [del codice penale, si veda il paragrafo 52 *infra*] stabilisce che i proventi del reato cui si riferisce la condanna sono confiscabili, a meno che non siano soggetti a restituzione. Nel caso di specie, non si devono restituire tali somme alla [ricorrente] poiché esse sono state ottenute in maniera immorale vietata dalla legge, come stabilito dall'articolo 329 § 1 del codice penale [si veda il paragrafo 40 *infra*].”

33. Il tribunale però non emise un decreto di confisca. Il Governo ha spiegato che esso non aveva tale facoltà perché neanche il tribunale inferiore aveva provveduto in tal senso e la sua sentenza era stata impugnata soltanto dalla ricorrente e soltanto nella parte che concerneva il rigetto della sua richiesta di risarcimento del danno patrimoniale (si veda il paragrafo 31 *supra*).

IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE

I. IL DIRITTO BULGARO

A. Il reato di tratta di esseri umani

34. L'articolo 159a § 1 è stato aggiunto nel 2002 al codice penale del 1968, *inter alia*, per garantire l'osservanza da parte della Bulgaria dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo per la prevenzione, repressione e punizione della tratta di persone, in particolare donne e bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (“il Protocollo di Palermo”, si veda il paragrafo 67 *infra*), che la Bulgaria aveva ratificato nel 2001. L'articolo 159a § 1 configurava come reato “il reclutamento, il trasporto, l'ospitare o accogliere persone o gruppi di persone al fine di sfruttarli per prestazioni sessuali, il lavoro forzato, il prelievo di organi o al fine dell'asservimento, a prescindere dal loro consenso”. A settembre 2013 all'elenco dei fini indicati nella disposizione furono aggiunti l'accattonaggio e il prelievo di tessuti, cellule o liquidi corporei. Il reato è punibile con la reclusione da due a otto anni e con la multa da BGN 3,000 a BGN 12.000.

35. Ai sensi dell'articolo 159a § 2 il reato è aggravato, e comporta la pena della reclusione da tre a dieci anni e una multa da BGN 10.000 a BGN 20.000, qualora l'atto indicato nel primo comma sia stato commesso, *inter alia*, tramite (a) coercizione o inganno, (b) il sequestro o altre forme illecite di privazione della libertà, (c) l'abuso di una posizione di vulnerabilità, o (d) la promessa, la dazione, o la percezione di vantaggi. Ai sensi dell'articolo 66 § 1 del codice possono essere sospese soltanto le condanne fino a tre anni di reclusione.

36. Con una decisione interpretativa resa a luglio 2009 (*тълк. реш. № 2 от 16.07.2009 г. по тълк. д. № 2/2009 г., ВКС, ОЧК*), la suprema Corte

di cassazione ha affermato, *inter alia*, che, poiché l'articolo 159a § 1 non elenca i mezzi mediante i quali si può sottoporre a tratta la vittima, si ritiene sia stato commesso un reato di cui a tale disposizione ogni volta che è compiuto uno degli atti ivi menzionati per uno dei fini ivi specificati. I "mezzi" di cui al Protocollo di Palermo sono elencati dall'articolo 159a § 2 soltanto in qualità di circostanze aggravanti. Ciò significa che la portata del reato semplice introdotto dal legislatore bulgaro è più ampia di quello previsto dal Protocollo di Palermo. Ne consegue inoltre che il consenso o la collaborazione della vittima di tratta non esclude la responsabilità penale per tale tratta. Il modo in cui è stato ottenuto il consenso, liberamente prestato oppure no, e persino l'eventuale partecipazione attiva della vittima alla tratta sono irrilevanti. Ai sensi del diritto penale bulgaro, tra le vittime di tratta sono comprese persone che non sono state costrette a subirla con la violenza o altri mezzi illegittimi. Si ritiene sia stato commesso il reato di cui all'articolo 159a § 1 ogni qualvolta qualcuno recluta, persuade o induce una vittima a seguirlo, anche se tale risultato è ottenuto senza ricorrere all'inganno, alla coercizione, al sequestro, all'illecita privazione della libertà della vittima, all'abuso di una posizione di vulnerabilità o alla promessa, la dazione o la percezione di vantaggi. Qualora sia utilizzato uno di tale mezzi, il reato è considerato aggravato in conformità all'articolo 159a § 2. Il modo in cui è stato ottenuto il consenso della vittima pertanto rileva soltanto al fine di determinare se il reato in questione sia semplice o aggravato.

37. Qualora il reato semplice di tratta di esseri umani, che non richiede l'identificazione dei "mezzi" adoperati per la tratta (si vedano i paragrafi 34 e 36 *supra*), riguardi una tratta attraverso un confine di Stato, esso comporta ugualmente una pena più severa: la reclusione da tre a dodici anni e una multa da BGN 10.000 a BGN 20.000 (articolo 159b § 1). Qualora il reato in forma aggravata, ovvero quella che prevede l'utilizzo dei "mezzi" (si vedano i paragrafi 35 e 36 *supra*), sia di carattere transfrontaliero esso comporta una pena ancora più severa: la reclusione da cinque a dodici anni e una multa da BGN 20.000 a BGN 50.000 (articolo 159b § 2).

B. Il reato di istigazione alla prostituzione

38. Ai sensi dell'articolo 155 § 1 del codice penale del 1968 è reato istigare qualcuno ad esercitare la prostituzione. Il reato è aggravato qualora l'istigazione sia commessa a scopo di lucro (articolo 155 § 3).

39. Nella sua decisione interpretativa (citata al paragrafo 36 *supra*), la suprema Corte di cassazione ha ritenuto anche che i reati di cui, rispettivamente, all'articolo 159a § 1 e all'articolo 155 §§ 1 e 3 del codice penale fossero quasi completamente sovrapponibili, l'unica differenza consiste nel fatto che la tratta di esseri umani è contrassegnata dal carattere durevole dello sfruttamento mentre l'istigazione alla prostituzione a scopo di lucro implica eventi più sporadici. Pertanto soltanto in caso di intermittenza

il reato ai sensi dell'articolo 155 §§ 1 e 3 non è assorbito nel reato ai sensi dell'articolo 159a § 1.

C. Il reato di guadagno di un reddito in maniera vietata o immorale

1. Il testo dell'articolo 329 § 1 del codice penale del 1968

40. L'articolo 329 § 1 del codice penale del 1968, come originariamente promulgato e come modificato nel 1975 configurava come reato il caso di un adulto non impedito al lavoro da disabilità che per un periodo prolungato non si impegnava in alcun lavoro "socialmente utile" e allo stesso tempo otteneva un reddito "non derivante da lavoro" in "maniera vietata o immorale". La disposizione sembra ispirata al divieto di "parassitismo sociale" (*тунеядство*) previsto dal diritto sovietico. Nella giurisprudenza iniziale relativa all'applicazione dell'articolo 329 § 1 si fa riferimento alla "vita parassitaria" e a "elementi parassitari" (si veda *пеш. № 283 от 25.05.1972 г. по н. д. № 210/1972 г., БС, II н. о.*).

41. Al momento della promulgazione dell'articolo 329 § 1, l'articolo 73 § 3 della Costituzione del 1947, che era stata adottata poco dopo l'instaurazione del regime comunista bulgaro, stabiliva che "il lavoro [è] un dovere e una questione di onore per ogni cittadino in grado di lavorare" e che "ogni cittadino [è] tenuto a svolgere un lavoro socialmente utile e [a] lavorare secondo le sue forze e capacità". Nel 1971 tale articolo è stato sostituito dall'articolo 59 § 1 della Costituzione del 1971 che stabiliva che "ogni cittadino in grado di lavorare è tenuto a impegnarsi in un lavoro socialmente utile conformemente alle sue capacità e qualifiche". Nel luglio 1991, a seguito della fine del regime comunista, la Costituzione del 1971 fu abrogata. L'articolo 48 §§ 1, 3 e 4 della Costituzione del 1991 stabilisce che (a) ciascuno ha diritto al lavoro, (b) ogni persona può scegliere liberamente la propria professione e luogo di lavoro, e (c) nessuno può essere soggetto a lavoro forzato.

42. Con una decisione interpretativa del 1984 (*тълк. пеш. № 29 от 29.11.1984 г. по н. д. № 20/1984 г., БС, ОЧК*), le sezioni penali dell'ex Corte suprema, in riunione plenaria, hanno ritenuto, *inter alia*, che l'esercizio di professioni vietate, che, come osservato nella decisione, all'epoca comprendevano l'imprenditoria e le imprese private, non era "socialmente utile" ai sensi dell'articolo 329 § 1 (paragrafo 1 della decisione). Nel paragrafo 2 della decisione si osservava che, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione del 1971, il lavoro non era soltanto un diritto ma anche un dovere di "ogni cittadino bulgaro".

2. *La giurisprudenza ai sensi dell'articolo 329 § 1 relativa alla prostituzione*

43. Il primo punto del dispositivo della decisione interpretativa del 1984 citata al paragrafo 42 *supra* dichiarava che il reddito derivante dalla prostituzione o dal suo sfruttamento era “immorale” ai fini dell'articolo 329 § 1. Più di recente, negli anni 2010-12, la suprema Corte di cassazione ha confermato che la prostituzione rientrava in tale disposizione (si veda *peu. № 140 om 29.04.2010 г. по н. д. № 73/2010 г., BKC, III н. о.*), e ha ritenuto che penalizzarla in tal modo non fosse contrario all'articolo 8 della Convenzione (si veda *peu. № 231 om 17.05.2012 г. по н. д. № 663/2012 г., BKC, III н. о.*).

44. Risulta che nel periodo compreso tra il 1990 e la metà degli anni 2000 non si è fatto ricorso all'articolo 329 § 1. Tuttavia in anni più recenti i tribunali regionali di Blagoevgrad, Dobrich, Pazardzhik, Plovdiv, Stara Zagora, Varna e Vratsa hanno condannato anche persone per il reato di cui all'articolo 329 § 1 in relazione a redditi frutto dell'esercizio della prostituzione (si vedano, *inter alia*, *peu. № 293 om 05.10.2010 г. по в. н. а. х. д. № 1441/2010 г., ОС-Варна; peu. № 312 om 21.10.2010 г. по в. н. а. х. д. № 1450/2010 г., ОС-Варна; peu. № 321 om 02.11.2010 г. по в. н. а. х. д. № 1448/2010 г., ОС-Варна; peu. № 292 om 03.11.2010 г. по в. н. о. х. д. № 2331/2010 г., ОС-Пловдив; peu. № 48 om 16.02.2011 г. по в. а. н. д. № 2037/2010 г., ОС-Варна; peu. № 90 om 17.03.2011 г. по в. а. н. д. № 185/2011 г., ОС-Варна; прис. om 30.03.2011 г. по в. н. о. х. д. № 1022/2011 г., ОС-Стара Загора; peu. № 82 om 30.03.2011 г. по в. а. н. д. № 3116/2010 г., ОС-Пловдив; peu. № 109 om 18.04.2011 г. по в. а. н. д. № 449/2011 г., ОС-Пловдив; peu. № 252 om 26.07.2011 г. по в. а. н. д. № 928/2011 г., ОС-Варна; peu. № 396 om 08.12.2011 г. по в. н. о. х. д. № 1990/2011 г., ОС-Пловдив; peu. № 57 om 23.02.2012 г. по в. а. н. д. № 1797/2011 г., ОС-Варна; peu. № 327 om 30.10.2012 г. по в. н. о. х. д. № 1137/2012 г., ОС-Пловдив; peu. № 163 om 19.06.2013 г. по в. н. о. х. д. № 600/2013 г., ОС-Варна; peu. № 4 om 10.01.2014 г. по в. н. о. х. д. № 1309/2013 г., ОС-Стара Загора; peu. № 149 om 22.05.2015 г. по в. н. о. х. д. № 347/2015 г., ОС-Варна; peu. № 1693 om 24.03.2016 г. по в. н. о. х. д. № 20/2016 г., ОС-Благоевград; peu. № 21 om 24.01.2019 г. по в. а. н. д. № 1366/2018 г., ОС-Варна; peu. № 79 om 24.09.2020 г. по в. а. н. д. № 384/2020 г., ОС-Пазарджик, tutte definitive). Nel decidere in tal senso, alcuni tribunali hanno rigettato la tesi che la prostituzione non rientrasse nell'ambito dell'articolo 329 § 1 perché le “accompagnatrici” (ovvero le partner sessuali a pagamento) erano soggette a tassazione (e quindi, dato che era soggetta a tassazione, era illogico considerare la prostituzione un'occupazione illecita) (si veda *peu. № 25 om 10.04.2014 г. по в. а. н. д. № 99/2014 г., ОС-Враца*, definitiva), o perché tale disposizione non penalizzava la prostituzione in termini espliciti (si vedano *peu. № 362 om 17.11.2011 г. по в. а. н. д. № 1603/2011 г., ОС-Варна; peu. № 31 om**

28.03.2014 г. по к. а. н. д. № 71/2014 г., ОС-Добрич; реш. № 80 от 21.03.2016 г. по в. а. н. д. № 380/2016 г., ОС-Пловдив; реш. № 178 от 28.06.2018 г. по в. а. н. д. № 527/2018 г., ОС-Варна; е реш. № 260004 от 13.08.2020 г. по в. н. о. х. д. № 1129/2020 г., ОС-Смрапа Загора, tutte definitive). In un caso, però, un tribunale regionale ha espresso il dubbio che, tenuto conto dell'abrogazione della Costituzione del 1971 e del suo articolo 59 § 1 (si veda il paragrafo 40 *in fine supra*) e dell'assenza di un analogo dovere ai sensi della Costituzione del 1991 che obblighi le persone ad avere un'occupazione, l'articolo 329 § 1 del codice penale potesse essere incostituzionale (si veda реш. № 254 от 14.12.2017 г. по в. а. н. д. № 1155/2017 г., ОС-Плевен, definitiva).

3. Il progetto del Governo finalizzato all'abrogazione dell'articolo 329 § 1

45. A maggio 2020 il Governo bulgaro ha presentato un documento programmatico in materia di politica penale per il periodo 2020-25 in cui, *inter alia*, si dichiara che, a causa del suo oggetto, il reato di cui all'articolo 329 § 1 è in pratica inapplicabile e deve essere ripensato al fine della sua abrogazione o riformulazione (p. 11 *in fine*).

4. La contestazione della costituzionalità dell'articolo 329 § 1

46. A giugno 2018 il difensore della ricorrente ha invitato il Consiglio supremo dell'ordine degli avvocati a chiedere alla Corte Costituzionale di dichiarare l'articolo 329 § 1 del codice penale (si veda il paragrafo 40 *supra*) contrario all'articolo 48 § 1 della Costituzione del 1991 (che garantisce il diritto al lavoro, si veda il paragrafo 41 *in fine supra*). Ha sottolineato, *inter alia*, che esso era spesso utilizzato come fondamento per sanzionare le persone oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale. A settembre 2018 il Consiglio supremo dell'ordine degli avvocati ha rigettato la proposta.

47. Tuttavia a maggio 2022 il Procuratore capo ha chiesto alla Corte Costituzionale di dichiarare l'articolo 329 § 1 del codice penale (si veda il paragrafo 40 *supra*) contrario alla Costituzione del 1991, in particolare all'articolo 4 § 1 (che sancisce il principio dello Stato di diritto) e all'articolo 48 § 1 (che garantisce il diritto al lavoro, si veda il paragrafo 41 *in fine supra*). Ha sostenuto che l'articolo 329 § 1, che era stato introdotto in circostanze sociali e politiche completamente diverse, non è conforme al concetto di lavoro come diritto (che discende dall'articolo 48 § 1 della Costituzione del 1991 e da vari strumenti di diritto internazionale di cui la Bulgaria è parte). Ha sostenuto inoltre che la nozione di diritto al lavoro è in contrasto con il concetto di lavoro come dovere e come unica fonte di reddito che era sotteso all'articolo 73 § 3 della Costituzione del 1947, all'articolo 59 § 1 della Costituzione del 1971 e al regime totalitario sotto il quale erano stati adottati (si veda il paragrafo 41 *supra*). Il Procuratore capo ha sostenuto anche che

l'articolo 329 § 1 era utilizzato per sanzionare le vittime della tratta di esseri umani e perciò non si accordava con gli articoli 159a *et seq.* del codice penale (si vedano i paragrafi 34-35 *supra*). Il Procuratore capo ha asserito che l'articolo 329 § 1 forniva un fondamento al perseguimento di persone vulnerabili, conduceva a un atteggiamento ambiguo nei loro confronti e ostacolava i tentativi di proteggerle ai sensi della legislazione di contrasto alla tratta. Inoltre la sua formulazione oltremodo imprecisa si prestava a interpretazioni intollerabilmente ampie.

48. Tutte le parti – salvo una – invitate a intervenire nel procedimento dinanzi alla Corte costituzionale (il Ministero della Giustizia, la suprema Corte di cassazione, il Consiglio supremo dell'ordine degli avvocati, l'associazione dei pubblici ministeri, il Comitato Helsinki della Bulgaria, la Fondazione degli avvocati bulgari per i diritti umani e tre accademici) hanno sostenuto la suddetta richiesta del Procuratore capo, soltanto il Ministero dell'interno vi si è opposto. La suprema Corte di cassazione ha osservato che l'articolo 329 § 1 mirava ad attuare un'ideologia totalitaria e non era conforme all'ordinamento giuridico democratico fondato sui diritti umani introdotto in Bulgaria dopo la fine del regime comunista. Da parte sua il Ministro della giustizia ha osservato, *inter alia*, che la possibilità di perseguire chi esercita la prostituzione doveva essere riesaminata giacché le persone che si prostituivano erano in realtà vittime di sfruttamento sessuale e la legge doveva proteggerle.

49. In data 27 settembre 2022 la Corte costituzionale ha accolto la richiesta del Procuratore capo. Ha osservato, *inter alia*, che il diritto bulgaro non penalizzava la prostituzione in quanto tale, che l'articolo 329 § 1 del codice penale (si veda il paragrafo 40 *supra*) era stato adottato in circostanze sociali, politiche ed economiche non più prevalenti e che mirava ad attuare l'obbligo costituzionale - ora estinto - del lavoro. Per contro, ai sensi della costituzione del 1991 il lavoro era unicamente un diritto il cui esercizio non poteva essere imposto. Le sanzioni penali per il mancato esercizio di tale diritto costituivano una forma radicale di ingerenza nello stesso non più tollerabile dal punto di vista costituzionale. In più il linguaggio adoperato nell'articolo 329 § 1 (in particolare il termine "immorale") era eccessivamente impreciso, in violazione dell'obbligo costituzionale che imponeva che le disposizioni penali fossero particolarmente chiare e la loro applicazione fosse prevedibile, e rendeva possibile un'applicazione della legge selettiva e arbitraria. Il riferimento alla "moralità" era ammissibile in altri rami del diritto, dove lo si poteva rendere più specifico grazie a una giurisprudenza consolidata, ma non in una disposizione come l'articolo 329 § 1 che definiva un reato. La corte ha poi osservato che la tendenza del diritto europeo e internazionale, rispecchiata dalle disposizioni interne che penalizzano la tratta di esseri umani (si vedano i paragrafi 34-36 *supra*), era di considerare la prostituzione non una condotta repressibile da parte di chi la esercitava, bensì una forma di sfruttamento di chi si prostituiva da parte di

altri e una violazione dei diritti umani degli sfruttati. L'articolo 329 § 1 era fondato su una diversa concezione morale e conduceva a incongruenze nell'applicazione della legge. In effetti dava requie a coloro (protettori e trafficanti di esseri umani) che sfruttavano chi esercitava la prostituzione, in quanto inviava alle vittime il messaggio che dovevano attendersi di essere punite dalle autorità invece che sostenute; viceversa la concezione della prostituzione come forma di sfruttamento poteva reindirizzare l'applicazione delle misure penali verso coloro che esercitavano tale sfruttamento e consentire alle vittime di cercare e ottenere aiuto. Per tali motivi la corte ha ritenuto l'articolo 329 § 1 nel suo complesso contrario sia all'articolo 4 § 1 della Costituzione del 1991 (che sancisce il principio dello Stato di diritto) che all'articolo 32 § 1 della medesima (che garantisce il diritto al rispetto della vita privata) (si veda *peu. № 13 om 27.09.2022 г. no к. д. № 8/2022 г., KC, обн., ДВ, бр. 79/2022 г.*).

50. Un giudice ha espresso un parziale dissenso. A suo giudizio l'articolo 329 § 1 era incostituzionale soltanto nella parte in cui si riferiva alla maniera "immorale" di ottenere un reddito, in quanto tale categorizzazione conferiva alla disposizione un'inaccettabile vaghezza.

51. La sentenza della Corte costituzionale è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 4 ottobre 2022 e, come previsto dall'articolo 151 § 2 della Costituzione del 1991, è divenuta esecutiva tre giorni dopo, di conseguenza da quella data è cessata l'applicazione dell'articolo 329 § 1 del codice penale (si veda il paragrafo 40 *supra*).

D. La confisca dei proventi del reato a seguito di condanna

52. Ai sensi dell'articolo 53 § 2 (b) del codice penale del 1968, in caso di condanna, a prescindere dalla pena principale irrogata, i proventi del reato cui si riferisce la condanna, sono confiscabili, a meno che non siano soggetti a restituzione. Ai sensi dell'articolo 246 § 2 del codice di procedura penale del 2005, i pubblici ministeri devono indicare nell'atto di accusa gli eventuali motivi di applicazione dell'articolo 53. Il tribunale penale di primo grado nella sua sentenza deve inoltre (ai sensi dell'articolo 301 § 1 (9) del medesimo codice) pronunciarsi sull'esistenza o meno di un fondamento per l'applicazione dell'articolo 53 del codice penale. Qualora non si sia espresso nella sentenza, può pronunciarsi (ai sensi dell'articolo 306 § 1 (1) *in fine* del medesimo codice) adottando una decisione integrativa.

E. Le azioni risarcitorie relative ai guadagni derivanti da attività illecite

53. Le disposizioni generali del diritto del risarcimento per fatto illecito sono esposte negli articoli 45-54 della legge del 1950 in materia di obbligazioni e contratti. Ai sensi dell'articolo 45(1), ognuno è tenuto a

riparare il danno che, per sua colpa, ha cagionato ad altri. Ai sensi dell'articolo 51(1), è dovuto il risarcimento di ogni danno che è il risultato diretto e prossimo di un atto illecito.

1. Nei procedimenti civili

54. In due sentenze risalenti rispettivamente al 1966 e al 1972, la ex Corte suprema ha ritenuto che il danno dovuto alla perdita di guadagno poteva essere civilmente risarcito, ma soltanto qualora il guadagno in questione fosse frutto di un'attività lecita (si vedano *peuu. № 2313 om 08.11.1966 z. no zp. d. № 1646/1966 z., BC, I z. o.*, e *peuu. № 2538 om 23.10.1972 z. no zp. d. № 1482/1972 z., BC, I z. o.*). Nel 2011 la suprema Corte di cassazione è pervenuta alla stessa conclusione (si veda *peuu. № 799 om 22.06.2011 z. no zp. d. № 1666/2008 z., BKC, I z. o.*).

55. Con decisione in data 25 febbraio 2020, il Tribunale distrettuale di Sofia ha ritenuto inammissibile un'azione risarcitoria proposta da una prostituta contro il suo presunto sfruttatore (che, in un precedente procedimento penale, si era dichiarato colpevole di aver organizzato un'associazione per delinquere dedita alla tratta di esseri umani) relativa alla perdita dei guadagni derivanti dalla prostituzione perché concerneva somme ottenute in violazione dell'articolo 329 § 1 del codice penale (si veda il paragrafo 40 *supra*) e in modo lesivo del buon costume (si veda *onp. № 50496 om 25.02.2020 z. no zp. d. № 64718/2019 z., CPC*). Risulta che, a seguito dell'impugnazione della ricorrente, la decisione sia stata annullata, per motivi procedurali, dal Tribunale cittadino di Sofia (si veda *onp. № 11868 om 24.07.2020 z. no v. u. zp. d. № 6173/2020 z., CFC*). Il tribunale distrettuale di Sofia ha rigettato la pretesa nel merito per gli stessi motivi (si veda *peuu. № 20025572 om 29.03.2022 z. no zp. d. № 64718/2019 z., CPC*). La ricorrente ha proposto appello ma il Tribunale cittadino di Sofia ha confermato la sentenza del tribunale inferiore per i seguenti (differenti) motivi: (a) lo sfruttatore si era dichiarato colpevole di aver organizzato un'associazione per delinquere dedita alla tratta di esseri umani e non già della tratta stessa (si tratta di due reati distinti), e (b) la ricorrente non aveva corroborato in altro modo la sua affermazione che il convenuto l'aveva personalmente sottoposta a tratta a fini di prostituzione (si veda *peuu. № 1971 om 19.04.2023 z. no v. zp. d. № 5690/2022 z., CFC*). Non è chiaro se la sentenza d'appello sia stata impugnata dinanzi alla suprema Corte di cassazione.

2. Nei procedimenti penali

56. A luglio 2014 il Tribunale distrettuale di Ruse ha rigettato richiesta risarcitoria relativa alla perdita di guadagno proposta da una lavoratrice sessuale nel quadro di un procedimento penale per tratta nei confronti del suo sfruttatore in ragione del fatto che il denaro da ella aveva guadagnato

prostituentosi - sottrattole dal suo sfruttatore - non doveva esserle restituito bensì doveva essere confiscato ai sensi dell'articolo 53 § 2 (b) del codice penale (si veda il paragrafo 52 *supra*), nonché del fatto che ella aveva guadagnato tale denaro in maniera immorale e illecita, in violazione dell'articolo 329 § 1 del medesimo codice (si veda il paragrafo 40 *supra*). La Corte aveva poi disposto la confisca del denaro: EUR 11.350 e BGN 250 (si veda *npuc. № 144 om 17.07.2014 г. no н. о. х. д. № 615/2014 г., PC-Pyce*). A seguito dell'appello proposto dalla lavoratrice sessuale, il Tribunale regionale di Ruse aveva confermato detta pronuncia, sottoscrivendo in pieno le motivazioni del tribunale inferiore (si veda *peu. № 160 om 30.10.2014 г. no в. н. о. х. д. № 555/2014 г., OC-Pyce*). La sentenza di appello relativa a tale aspetto della causa (ovvero se si dovesse accogliere o rigettare la richiesta risarcitoria della lavoratrice sessuale relativa alla perdita di guadagno) non era ulteriormente impugnabile da parte della stessa e neanche la suprema Corte di cassazione si era espressa su questo punto (si veda *peu. № 170 om 13.05.2015 г. no н. д. № 308/2015 г., BKC, I н. о.*).

F. Contratti lesivi del buon costume

57. Ai sensi dell'articolo 26(1) della legge del 1950 in materia di obbligazioni e contratti, i contratti contrari al buon costume sono nulli. Non risulta che, a parte la decisione del Tribunale distrettuale di Sofia nel caso di specie (si veda il paragrafo 29 *supra*), i tribunali bulgari si siano mai pronunciati sulla questione della nullità ad opera di tale norma dei contratti tra prostituta e cliente relativi a prestazioni sessuali. Tuttavia nel 2013 un commentatore del diritto ha espresso l'opinione che i contratti relativi a "prestazioni sessuali non regolamentate" chiamino in causa tale norma (si veda М. Димитров, *Основанията за нищожност*, Сиби, 2013 г., p. 229).

58. Ai sensi dell'articolo 34 della medesima legge, ciascuna parte del contratto nullo deve restituire all'altra tutto quanto ha ricevuto in virtù di tale contratto. Non appare chiaro se tale norma (a) si applichi ai contratti la cui esecuzione da parte di una delle parti consiste nella prestazione di un lavoro o di un servizio, o (b) se sia assoluta oppure si possa, in determinate situazioni, non tenerne conto facendo riferimento alle massime latine "*in pari causa turpitudinis cessat repetitio*" e "*nemo auditor propriam turpitudinem allegans*" (si veda М. Димитров, *Основанията за нищожност*, Сиби, 2013 г., pp. 247-49 e 251-52, e М. Малчев, *Унищожаемост на гражданскоправните сделки*, Сиела, 2013 г., pp. 244-57). Quest'ultima era la posizione adottata nel diritto bulgaro in materia di obbligazioni così come era sino al 1944 (si veda Б. Белазелков, *Недействителност на правните сделки*, Сиби, 2023 г., p. 81).

G. L' indennizzo delle vittime di reato da parte dello Stato

59. Ai sensi degli articoli 3(3)(1), 13(1) e 14(1)(2) della legge del 2006 in materia di assistenza e indennizzo pecuniario delle vittime di reato ("la legge del 2006), la vittima di, *inter alia*, tratta di esseri umani può ottenere un indennizzo pecuniario fino a un massimo di BGN 10.000 (EUR 5.113) per, *inter alia*, la perdita di guadagno. La disposizione 20(2) del regolamento attuativo della legge del 2006, emanato a dicembre 2006, stabilisce che la perdita di guadagno può essere dimostrata con (a) un certificato di congedo per malattia; (b) la decisione di una commissione medica specializzata nella valutazione della disabilità; (c) un certificato del datore di lavoro relativo alla retribuzione versata; (d) un certificato delle autorità fiscali relativo ai contratti di lavoro in essere; o (e) un certificato della previdenza sociale relativo al livello di indennità di malattia corrisposta. Ai sensi dell'articolo 18(3) della legge del 2006, la richiesta di indennizzo deve essere presentata entro un anno dalla data della sentenza definitiva relativa al procedimento penale nei confronti dell'autore del reato.

H. Le pertinenti norme di procedura penale*1. Il ruolo della vittima nelle indagini preliminari*

60. L'articolo 74 § 1 del codice di procedura penale definisce la vittima di reato nel seguente modo "la persona che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale in conseguenza del reato". La vittima può esercitare i suoi diritti procedurali qualora esprima la volontà di partecipare alle indagini preliminari (articolo 75 § 3). Tali diritti comprendono il diritto di (a) partecipare alle indagini preliminari (in conformità alle norme di procedura penale), (b) formulare richieste o obiezioni, (c) contestare la decisione di archiviare o sospendere il procedimento, (d) usufruire dell'assistenza di un difensore (articolo 75 § 1).

61. La suprema Corte di cassazione ha ritenuto che la determinazione della qualificazione giuridica delle accuse da contestare nel caso di reati perseguibili d'ufficio sia prerogativa del pubblico ministero che tratta la causa e che la vittima non sia autorizzata a influire su tale determinazione (si veda *pew. № 353 om 02.10.2012 г. no н. д. № 1208/2012 г., BKC, III н. о.*). Ha ritenuto inoltre che, salvo nel caso di archiviazione o sospensione delle indagini preliminari, la vittima non possa contestare dinanzi al tribunale la qualificazione giuridica del reato determinata dal pubblico ministero (si veda *pew. № 460 om 06.11.2009 г. no κ. н. д. № 497/2009 г., BKC, I н. о.*).

2. Il ruolo del privato che esercita l'accusa nella fase giudiziaria del procedimento

62. Ai sensi dell'articolo 76 del codice di procedura penale del 2005 le vittime di reati perseguibili d'ufficio che hanno subito un danno in conseguenza di tali reati hanno il diritto di partecipare in qualità di privati che esercitano l'accusa nella fase giudiziaria del procedimento penale relativo a tali reati. Hanno il ruolo di presentare, insieme al pubblico ministero, accuse formali (articolo 78 § 1), e in particolare possono presentare richieste o obiezioni o impugnare le decisioni del tribunale se ritengono lesi i propri diritti e interessi legittimi (articolo 79). Il codice di procedura penale del 1974 conteneva disposizioni pressoché identiche (articoli 52, 54 § 1 e 55).

63. La suprema Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto che, poiché i privati che esercitano l'accusa svolgono soltanto un ruolo ausiliario a fianco del pubblico ministero nel procedimento penale, essi non possano cercare di determinare i parametri di tale procedimento, in particolare non possono (a) presentare ulteriori imputazioni (b) modificare quelle formulate dal pubblico ministero, (c) opporsi alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti nell'atto di accusa presentato dal pubblico ministero e chiedere una qualificazione giuridica più severa, o (d) proporre appello in relazione a tali questioni (si vedano *pew. № 330 om 28.04.2004 г. no н. д. № 1031/2003 г., BKC, III н. о.; pew. № 486 om 22.10.2010 г. no н. д. № 503/2010 г., BKC, III н. о.; pew. № 397 om 06.10.2011 г. no н. д. № 1912/2011 г., BKC, I н. о.; pew. № 450 om 30.11.2011 г. no н. д. № 2007/2011 г., BKC, I н. о.; pew. № 557 om 09.01.2012 г. no н. д. № 2608/2011 г., BKC, I н. о.; pew. № 240 om 4.06.2014 г. no н. д. № 634/2014 г., BKC, III н. о.; pew. № 94 om 12.05.2015 г. no н. д. № 1826/2014 г., BKC, I н. о.; pew. № 417 om 11.12.2015 г. no н. д. № 905/2015 г., BKC, III н. о.; pew. № 471 om 26.01.2016 г. no н. д. № 1415/2015 г., BKC, I н. о.; pew. № 73 om 11.04.2016 г. no н. д. № 224/2016 г., BKC, I н. о.; pew. № 127 om 05.07.2019 г. no н. д. № 454/2019 г., BKC, I н. о.; e pew. № 62 om 20.05.2021 г. no н. д. № 158/2021 г., BKC, I н. о.*).

3. Il ruolo della parte civile nella fase giudiziaria del procedimento

64. Ai sensi dell'articolo 84 § 1 del codice di procedura penale del 2005, le vittime di reato che hanno subito un danno in conseguenza di tale reato hanno diritto di costituirsi parte civile nella fase giudiziaria del procedimento penale a esso relativo. Esse possono, in particolare, presentare prove, formulare richieste o obiezioni, o impugnare le decisioni del tribunale che ledono i loro diritti o interessi legittimi (articolo 87 § 1). Ad ogni modo è possibile esercitare tutti tali diritti procedurali solo nella misura in cui servono a dimostrare il fondamento della pretesa civile e la sua entità (articolo 87 § 2). In particolare, la parte civile può impugnare la sentenza sul merito di una causa penale soltanto nella parte che riguarda la sua richiesta di risarcimento

del danno (articolo 318 § 5). Il codice di procedura penale del 1974 conteneva disposizioni pressoché identiche (articoli 60 § 1, 63 §§ 1 e 2, e 317 § 5).

65. La suprema Corte di cassazione ha ritenuto che per via di tali limitazioni la parte civile non sia autorizzata a impugnare la parte della sentenza riguardante la responsabilità penale (si veda *peuu. № 112 om 14.04.2009 г. no н. д. № 76/2009 г., BKC, III н. о.*) né abbia voce in capitolo all'atto della determinazione della pena (si veda *peuu. № 1102 om 9.01.2006 г. no н. д. № 549/2005 г., BKC, I н. о.*).

I. La riapertura del procedimento penale in virtù di una sentenza in cui la Corte riscontra una violazione della Convenzione

66. Una causa penale può essere riaperta nel caso in cui la Corte riscontri una violazione della Convenzione di “di materiale importanza per la causa” (articolo 422 § 1 (4) del codice di procedura penale del 2005). Il Procuratore capo deve chiedere tale riapertura entro un mese da quando è venuto a conoscenza della sentenza della Corte (articolo 421 § 2 del codice). Le richieste di riapertura di una causa penale devono essere esaminate dalla suprema Corte di cassazione (articolo 424 § 2 del codice). In una recente pronuncia a seguito di una siffatta richiesta, tale corte ha riaperto una causa anche se il relativo fascicolo era stato distrutto perché era scaduto il termine di legge per la sua conservazione. Ha disposto che il competente tribunale di grado inferiore ricostruisse il fascicolo e riesaminasse la causa (si veda *peuu. № 237 om 11.02.2019 г. no н. д. № 1002/2018 г., BKC, I н. о.*).

II. GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI

A. Le Nazioni Unite

1. *il Protocollo per la prevenzione, repressione e punizione della tratta di persone in particolare donne e bambini (“il Protocollo di Palermo”)*

67. Il Protocollo per la prevenzione, repressione e punizione della tratta di persone, in particolare donne e bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (“il Protocollo di Palermo”) (2237 UNTS 319) è stato redatto nel 2000 ed è entrato in vigore nel 2003. Attualmente ne sono parte centottantuno Stati. È in vigore in tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa. La Bulgaria lo ha ratificato nel 2001

ed è entrato in vigore per tale paese nel 2003.¹ L'articolo 6 § 6 del Protocollo di Palermo recita:

“Ogni Stato Parte assicura che il proprio ordinamento giuridico interno contenga misure che offrono alle vittime della tratta di persone la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subito.”

68. Il Comitato *ad hoc* che ha redatto il Protocollo, nella sue note interpretative, ha indicato che l'espressione “abuso (...) di una posizione di vulnerabilità” di cui all'articolo 3 lettera a) del Protocollo di Palermo deve essere “intesa come riferita a tutte le situazioni in cui la persona coinvolta non dispone di alcuna alternativa reale e accettabile se non soggiacere all'abuso in questione” (si veda [A/55/383/Add.1](#), § 63).

2. *La legge modello contro la tratta di persone*

69. L'articolo 28 § 3 (d) della legge modello contro la tratta di persone ([link](#)), pubblicata dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine nel 2009 a seguito di una richiesta dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite affinché fosse prestata assistenza agli Stati nell'applicazione del Protocollo di Palermo, recita:

“L'ordine di risarcimento è finalizzato a fornire alla vittima una riparazione della lesione, della perdita o del danno causato dall'autore del reato. L'ordine di risarcimento può comprendere il risarcimento di o riguardo a:

(...)

(d) la perdita di reddito e la retribuzione spettante in conformità al diritto e ai regolamenti nazionali in materia di retribuzione; (...).”

3. *Le risoluzioni e le raccomandazioni pertinenti*

70. In una risoluzione di dicembre 2008 relativa alla tratta di donne e ragazze, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha invitato i governi ad adottare misure che assicurino che le donne e ragazze vittime di tratta “abbiano accesso a (...) l'assistenza legale, in particolare la possibilità di ottenere il risarcimento del [danno] subito (si veda [A/RES/63/156](#), § 19).

71. In una risoluzione di giugno 2009, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha affermato che è “essenziale collocare la tutela dei diritti umani al centro delle misure per prevenire e porre fine alla tratta di persone, e (...) fornire alle vittime accesso a una riparazione adeguata, nonché la possibilità di ottenere un risarcimento dagli autori del reato (si veda [A/HRC/RES/11/3](#), § 1).

72. In occasione della sua quarta riunione, tenutasi a ottobre 2011, il Gruppo di lavoro sulla tratta di persone (istituito dalla Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata

1. La traduzione in lingua bulgara del Protocollo è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale bulgara il 6 dicembre 2005 (*ДВ*, 6^a p. 98 om 06.12.2005 г., *cmp.* 40-44).

transnazionale per essere consigliata e assistita nell'esecuzione del suo mandato relativo al Protocollo di Palermo) ha raccomandato, *inter alia*, che “gli Stati prendano in considerazione la possibilità che i risarcimenti ordinati dal tribunale e/o finanziati dallo Stato comprendano il risarcimento di o riguardo a (...) la perdita di reddito e la retribuzione spettante [ai sensi del] diritto e dei regolamenti nazionali in materia di retribuzione” (si veda [CTOC/COP/WG.4/2011/8](#), § 51 (j)(iii)).

73. In un documento di novembre 2020 intitolato “raccomandazione generale sulla tratta di donne e ragazze nel contesto della migrazione globale”, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne ha raccomandato agli Stati, *inter alia*, di “assicurare alle donne e alle ragazze vittime di tratta il diritto giuridicamente esigibile a un ricorso poco costoso, accessibile e tempestivo dinanzi ai tribunali penali, civili e del lavoro nonché mediante procedimento amministrativo che comprenda il diritto al risarcimento, agli arretrati e ad altre forme di riparazione *ad hoc* (...)” (si veda [CEDAW/C/GC/38](#), § 101).

4. *La guida legislativa relativa al Protocollo di Palermo*

74. Nel 2020 l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha pubblicato una guida legislativa aggiornata relativa al Protocollo di Palermo ([link](#)). In tale guida si osservava (p. 64) che il Gruppo di lavoro sulla tratta di persone (si veda il paragrafo 72 *supra*) aveva raccomandato che i risarcimenti alle vittime di tratta ordinati dai tribunali o finanziati dallo Stato comprendessero il risarcimento di o riguardo a “la perdita di reddito e la retribuzione spettante [ai sensi del] diritto e dei regolamenti nazionali in materia di retribuzione”.

5. *Principi fondamentali relativi al diritto delle vittime della tratta di persone a un ricorso effettivo*

75. Nel 2014 il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, in particolare di donne e bambini, ha elaborato un documento intitolato “Principi fondamentali relativi al diritto delle vittime della tratta di persone a un ricorso effettivo ([A/69/269](#), pp. 18-23), il cui scopo era “di promuovere la chiarezza normativa in materia di tratta e [contribuire ad] arricchire il contenuto sostanziale delle norme e degli obblighi fondamentali”. Il principio B intitolato “Risarcimento”, per quanto pertinente, recita:

“10. Gli Stati garantiscono alle vittime di tratta di persone il risarcimento di ogni danno economicamente valutabile in misura appropriata e proporzionata alla gravità della violazione e alle circostanze del caso di specie. Non si può invocare la mera difficoltà a quantificare il danno quale motivo per negare il risarcimento.

11. Le forme di risarcimento comprendono, a seconda del caso:

(...)

(d) Il risarcimento del danno materiale e della perdita di guadagno, compresa la perdita del guadagno potenziale, la perdita di reddito e la retribuzione spettante in conformità al diritto e ai regolamenti nazionali in materia di retribuzione; (...)."

B. Il Consiglio d'Europa

1. La Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani

76. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2569 UNTS 33; STCE 197), è stata elaborata nel 2005. La Bulgaria l'ha ratificata nel 2007,² ed è entrata in vigore nel 2008. Attualmente è in vigore in tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa e anche in due Stati non membri: Bielorussia e Israele. L'articolo 15 § 3 recita:

"Ciascuna delle Parti prevede nella sua legislazione interna il diritto delle vittime al risarcimento da parte degli autori del reato."

77. Il paragrafo 197 del rapporto esplicativo di tale convenzione ([link](#)), in relazione all'articolo 15 § 3 afferma:

"Il paragrafo 3 stabilisce il diritto delle vittime a un risarcimento. Il risarcimento è di natura pecuniaria e riguarda sia il danno materiale (ad esempio il costo del trattamento medico) che morale (le sofferenze subite). Ai sensi di tale paragrafo, il diritto delle vittime al risarcimento si esercita nei confronti degli autori della tratta, l'onere di risarcire le vittime ricade pertanto sui trafficanti. Qualora nel procedimento nei confronti degli autori della tratta i tribunali penali non abbiano la facoltà di determinare la responsabilità civile per il danno subito dalle vittime, deve essere data a queste ultime la possibilità di proporre azione dinanzi a un tribunale civile competente in materia e autorizzato ad accordare il risarcimento del danno comprensivo di interessi.

78. I paragrafi 82-84 del rapporto esplicativo approfondiscono i "mezzi" indicati nella definizione di "tratta di esseri umani" di cui all'articolo 4 lettera a) di suddetta convenzione:

"82. I trafficanti utilizzano spesso la frode e l'inganno, come, per esempio, quando inducono le vittime a credere che le attenda un lavoro desiderabile mentre sono invece destinate allo sfruttamento.

83. Con l'espressione "abuso di una posizione di vulnerabilità" si intende ogni situazione nella quale la persona coinvolta non ha alcuna alternativa reale e accettabile se non quella di soggiacere all'abuso. La vulnerabilità può essere di tutti i tipi: fisica, psicologica, affettiva, familiare, sociale o economica. Potrebbe trattarsi, per esempio di una situazione amministrativa precaria o illegale della vittima, di dipendenza economica o di un fragile stato di salute. In breve, può trattarsi di tutte le situazioni di difficoltà che costringono un essere umano ad accettare lo sfruttamento. Le persone che

2. La traduzione in lingua bulgara di tale convenzione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale bulgara il 3 agosto 2007 (*ДВ, бр. 63 от 03.08.2007 г., комп. 20-32*). Il 25 novembre 2008 è stata pubblicata una lieve rettifica alla traduzione (*ДВ, бр. 101 от 25.11.2008 г., комп.58*).

abusano di tali situazioni commettono una flagrante violazione dei diritti umani e ledono la dignità e l'integrità umane, alle quali nessuno può validamente rinunciare.

84. Occorre dunque prendere in considerazione una vasta gamma di mezzi: il sequestro di donne a fini di sfruttamento sessuale, l'adescamento di minori per impiegarli nelle reti di pedofilia o prostituzione, la violenza utilizzata dai protettori per tenere le prostitute sotto controllo, l'approfittarsi della vulnerabilità di adolescenti o adulti derivante o meno da abusi sessuali, o l'abuso della situazione di precarietà economica o povertà di persone adulte che sperano di migliorare la loro sorte e quella della loro famiglia. Ad ogni modo tali diverse ipotesi corrispondono a differenze di grado piuttosto che della natura del fenomeno, che in ciascun caso può essere qualificato come tratta ed è fondato sull'utilizzo di uno di tali metodi."

2. La raccomandazione n. R (2000) 11

79. Nel punto 33 della sua raccomandazione n. R (2000) 11 sulla lotta contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale ([link](#)), il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha raccomandato agli Stati membri di "consentire ai tribunali competenti di condannare gli autori del reato al risarcimento delle vittime".

3. La raccomandazione 1545 (2002)

80. Nel punto 10 *decies* (d) *in fine* della sua raccomandazione 1545 (2002) relativa alla campagna contro la tratta delle donne ([link](#)), l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha espresso il parere che "gli autori del reato dovrebbero anche risarcire le vittime della tratta".

4. La risoluzione 1983 (2014)

81. Nella sua risoluzione 1983 (2014) sulla prostituzione, la tratta e la schiavitù moderna in Europa ([link](#)), l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha espresso, *inter alia*, i seguenti pareri:

"2. (...) È necessario intensificare gli sforzi per porre fine a questa piaga [la tratta di esseri umani], investendo i mezzi e gli sforzi necessari nella prevenzione, nelle indagini e nei procedimenti giudiziari, garantendo al tempo stesso che l'obiettivo primario delle misure adottate rimanga il rilascio delle vittime di questa moderna forma di schiavitù e la restituzione dei loro diritti e della loro dignità.

3. Pur trattandosi di fenomeni distinti, la tratta degli esseri umani e la prostituzione sono strettamente collegati. Si stima che in Europa l'84% delle vittime della tratta siano destinate a essere costrette a prostituirsi; allo stesso modo, le vittime della tratta rappresentano una parte significativa delle lavoratrici del sesso. Data la mancanza di statistiche accurate e comparabili sulla prostituzione e sulla tratta, è difficile valutare con precisione l'impatto che le varie normative sulla prostituzione potrebbero avere sulla tratta. Tuttavia, poiché i due fenomeni sono intrecciati, l'Assemblea ritiene che le leggi e le politiche sulla prostituzione costituiscano strumenti essenziali nella lotta contro la tratta.

(...)

5. La legislazione e le politiche sulla prostituzione variano in tutta Europa, spaziando dalla legalizzazione alle sanzioni penali per le attività legate alla prostituzione. (...)

(...)

8. L'Assemblea riconosce che, date le differenze negli approcci giuridici e nelle sensibilità culturali, è difficile proporre un unico modello di regolamentazione della prostituzione che possa andare bene per tutti gli Stati membri. È tuttavia convinta che i diritti umani dovrebbero essere il criterio principale nella progettazione e attuazione delle politiche sulla prostituzione e sulla tratta.”

C. L'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico

82. L'articolo 14 § 13 della Convenzione contro la tratta di persone, in particolare donne e bambini, dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), entrata in vigore nel 2017 a seguito della ratifica o approvazione da parte della Cambogia, del Myanmar, delle Filippine, di Singapore, della Thailandia e del Vietnam ([link](#)), recita:

“Ciascuna parte garantisce che il suo ordinamento giuridico interno contenga misure che offrano alle vittime della tratta di persone la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subito.”

III. ELEMENTI DI DIRITTO COMPARATO

A. Le azioni risarcitorie delle vittime di tratta nei confronti dei propri trafficanti relative alla perdita di guadagno o alle retribuzioni non corrisposte

1. Gli Stati membri del Consiglio d'Europa

83. In un rapporto del 2008 (intitolato “[Il risarcimento delle vittime di tratta e sfruttamento nella regione OSCE](#)”), pubblicato dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, si osservava (p. 39 *in fine*) che nei paesi esaminati (Albania, Francia, Repubblica di Moldova, Romania, Federazione russa³, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti d'America) non era stata ancora esplorata la possibilità di fornire un risarcimento prelevato dai profitti o dai vantaggi ottenuti dai trafficanti, sebbene essa fosse stata presa in considerazione dagli Stati Uniti (si vedano, a proposito di tale ultimo punto, i paragrafi 110-113 *infra*).

84. Nel 2020 il GRETA ha iniziato il terzo ciclo di controllo dell'attuazione della Convenzione contro la tratta (si veda il paragrafo 76 *supra*) da parte degli Stati che l'avevano firmata. Tale ciclo si concentrava sull'accesso delle vittime alla giustizia e sulla questione dei ricorsi effettivi. Il GRETA ha sinora pubblicato rapporti riguardanti ventuno Stati parti:

3. Fino al 16 marzo 2022 la Federazione russa era uno Stato membro del Consiglio d'Europa (si veda *Fedotova e altri c. Russia* [GC], nn. 40792/10 e altri 2 § 12, 17 gennaio 2023).

Albania, Armenia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Francia, Georgia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Repubblica di Moldova, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, e Regno Unito. La maggior parte di tali rapporti riguardava la questione della possibilità per le vittime di tratta di pretendere un risarcimento dai trafficanti per la perdita di guadagni e le retribuzioni non corrisposte.

85. Il GRETA ha fornito ulteriori informazioni relativamente a cinque Stati – Austria, Belgio Germania, Paesi Bassi e Norvegia – nelle sue osservazioni in qualità di terzo interveniente nel caso di specie (si veda il paragrafo 143 *infra*), con particolare riferimento ai guadagni derivanti da prostituzione. Tali informazioni sono riportate *infra* nei rispettivi paragrafi relativi a ciascuno di tali Stati.

86. Il rapporto sull'Albania citava una decisione di primo grado in cui un tribunale civile aveva rifiutato di condannare il trafficante in questione alla restituzione delle somme che la vittima aveva guadagnato per lui (si veda [GRETA\(2020\)09](#), § 70).

87. Nel rapporto sull'Armenia si rilevava l'assenza di criteri specifici per il calcolo del risarcimento per la tratta, nonché il fatto che nel periodo in esame neanche una vittima aveva ricevuto un risarcimento a seguito di un procedimento penale o aveva chiesto un risarcimento in sede civile (si veda [GRETA\(2022\)05](#), §§ 71-73).

88. Il rapporto sull'Austria osservava che chiunque poteva reclamare le retribuzioni non corrisposte adendo il Tribunale del lavoro e sociale, ma il GRETA non era venuto a conoscenza di alcuna causa di tale tipo. Citava anche due cause penali in cui i trafficanti erano stati condannati a restituire alle loro vittime i guadagni derivanti dalla prostituzione cui erano state costrette (si veda [GRETA\(2020\)05](#), §§ 87, 119 e 126). Nelle sue osservazioni in qualità di terzo interveniente (si veda il paragrafo 143 *infra*), il GRETA ha osservato che il Tribunale regionale penale di Vienna aveva pronunciato diverse sentenze, comprese quelle nelle due summenzionate cause penali, in cui aveva compreso nel risarcimento forfettario accordato alle vittime la perdita dei guadagni derivanti dallo sfruttamento a fini di prostituzione.

89. Nel rapporto sul Belgio si osservava che il risarcimento del danno subito dalle vittime di tratta a fini di sfruttamento lavorativo poteva comprendere la perdita di retribuzione che era calcolata dall'ispettorato del lavoro sulla base della scala di calcolo utilizzata in Belgio e che l'esame della giurisprudenza pertinente mostrava che le somme accordate alle vittime erano talvolta di considerevole entità, in particolare in relazione alle perdite economiche esaminate nelle cause riguardanti lo sfruttamento lavorativo (si veda [GRETA\(2022\)11](#), §§ 79 e 83). Nelle sue osservazioni in qualità di terzo interveniente (si veda il paragrafo 143 *infra*), il GRETA ha citato cinque cause penali risalenti al 2017-19 in cui le vittime erano state risarcite dei guadagni non percepiti derivanti da sfruttamento a fini di prostituzione.

90. Il rapporto sulla Bulgaria citava la sentenza del Tribunale cittadino di Sofia nel caso di specie (si veda il paragrafo 32 *supra*) e le decisioni menzionate nei paragrafi 55-56 *supra*, e su tali basi concludeva che le vittime non potevano chiedere il risarcimento delle somme che erano state costrette a guadagnare con la prostituzione e a consegnare ai propri trafficanti (si veda [GRETA\(2021\)04](#), § 90 e nota a piè di pagina 53).

91. Nel rapporto sulla Croazia si osservava che le autorità non avevano riferito di casi in cui le vittime avevano chiesto un risarcimento nei confronti dei trafficanti in un procedimento penale (si veda [GRETA\(2020\)10](#), § 73).

92. Nel rapporto su Cipro si osservava che le vittime per legge potevano pretendere un risarcimento dai trafficanti comprensivo delle retribuzioni non corrisposte (si veda [GRETA\(2020\)04](#), §§ 55 e 60).

93. Nel rapporto sulla Danimarca si osservava che le vittime per legge potevano pretendere le retribuzioni non corrisposte dai trafficanti e si citava una causa di tale tipo (si veda [GRETA\(2021\)05](#), §§ 60-61 e 65).

94. Il rapporto sulla Francia osservava che per legge chiunque poteva pretendere il versamento delle retribuzioni non corrisposte dinanzi al Tribunale del lavoro e che attori della società civile avevano comunicato al GRETA che le vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale non potevano pretendere dai trafficanti la restituzione dei guadagni derivanti dallo sfruttamento della prostituzione perché quest'ultima attività non era considerata un lavoro; ad ogni modo il rapporto osservava anche che secondo le autorità tale possibilità non era concretamente esclusa da alcuna norma o dalla giurisprudenza (si veda [GRETA\(2022\)01](#), §§ 81 e 93). In tale rapporto il GRETA ha affermato che “negare per tale motivo alle vittime di sfruttamento sessuale la possibilità di farsi risarcire dai trafficanti per la perdita di guadagni era contrario all’oggetto e alla finalità degli strumenti internazionali creati per fornire alle vittime un’effettiva tutela da tutte le forme di tratta di esseri umani, in particolare all’articolo 15 della Convenzione contro la tratta” (*ibid.*, § 81 *in fine*). Nelle sue osservazioni in qualità di terzo interveniente (si veda il paragrafo 143 *infra*), il GRETA ha citato una sentenza risalente a settembre 2020 della Corte di appello di Parigi che aveva accordato un risarcimento del danno patrimoniale a una vittima che era stata illegalmente impiegata come collaboratrice domestica per sette anni senza percepire una retribuzione.

95. Il rapporto sulla Georgia non conteneva informazioni riguardo alla possibilità per le vittime di tratta di chiedere il risarcimento della perdita di guadagno o delle retribuzioni non corrisposte nei confronti dei trafficanti (si veda [GRETA\(2021\)02](#), §§ 54-59).

96. Riguardo alla Germania, il GRETA, nelle sue osservazioni in qualità di terzo interveniente (si veda il paragrafo 143 *infra*), ha citato una causa del 2014 in cui un tribunale penale aveva condannato un trafficante a risarcire la vittima dei guadagni derivanti da sfruttamento a fini di prostituzione sottrattile.

97. Il rapporto sull'Irlanda rilevava che in tale paese nessuna vittima aveva ottenuto un risarcimento dai trafficanti perché fino a giugno 2021 nessuno era mai stato condannato per tratta. Inoltre se la vittima non era stata assunta con un contratto di lavoro, non poteva proporre azione dinanzi al servizio giudiziario della Commissione per le relazioni sul luogo di lavoro, che trattava soltanto le azioni di coloro che erano stati regolarmente assunti, (si veda [GRETA\(2022\)12](#), §§ 72 e 75-76).

98. Nel rapporto sulla Lettonia si osservava che per legge le vittime potevano chiedere un risarcimento o la restituzione delle retribuzioni non corrisposte e dei contributi previdenziali mediante un procedimento civile e si citava una causa pendente di tale tipo. Si citava anche un procedimento penale per tratta pendente nel quale era stata sollevata la questione del risarcimento delle retribuzioni non corrisposte (si veda [GRETA\(2022\)02](#), §§ 66 e 82).

99. Il rapporto sul Lussemburgo rilevava che secondo la giurisprudenza le azioni per omesso pagamento della retribuzione erano apparentemente escluse dalla competenza dei tribunali penali e le vittime dovevano proporle dinanzi a un tribunale del lavoro. Osservava inoltre che secondo le autorità le vittime di sfruttamento sessuale potevano in teoria chiedere un risarcimento per le somme che erano state costrette a guadagnare con la prostituzione e poi a cedere ai trafficanti, non esistevano però esempi di sentenze in tale materia (si veda [GRETA\(2022\)13](#), §§ 61 e 64).

100. Il rapporto su Malta osservava, da un lato, che in tale paese nessuna vittima di tratta aveva mai ricevuto un risarcimento (in un procedimento penale o in un procedimento civile), ma che per legge la vittima straniera che aveva svolto un lavoro irregolare poteva pretendere le retribuzioni non corrisposte. Dall'altro lato, il rapporto proseguiva affermando che le vittime potevano chiedere il pagamento delle retribuzioni non corrisposte nei procedimenti penali e che nel periodo in esame alcune vittime avevano chiesto e ottenuto il pagamento retroattivo delle retribuzioni in tre procedimenti penali. Il rapporto osservava anche che a Malta la prostituzione era legale, mentre il vagabondaggio e l'adescamento dei clienti erano reati (si veda [GRETA\(2021\)10](#), §§ 75 e 77-78 e nota a piè di pagina 92).

101. Nel rapporto sulla Repubblica di Moldova si osservava che per legge nel danno patrimoniale era compreso il lucro cessante derivante dalla violazione di un diritto e che la legge stabiliva i criteri per calcolare il risarcimento dovuto per la mancata retribuzione o il mancato reddito (si veda [GRETA\(2020\)11](#), §§ 74-75).

102. Il rapporto sul Montenegro rilevava che sino ad allora nessun tribunale aveva condannato un trafficante al risarcimento delle sue vittime (si veda [GRETA\(2021\)08](#), § 69).

103. Riguardo ai Paesi Bassi il GRETA, nelle sue osservazioni in qualità di terzo interveniente (si veda il paragrafo 143 *infra*), ha citato tre cause penali risalenti al 2020 nelle quali i trafficanti erano stati condannati a versare alle

loro vittime un considerevole risarcimento per il danno patrimoniale derivante dalla sottrazione dei guadagni della prostituzione; tale risarcimento era stato calcolato sulla base delle informazioni relative alle tariffe orarie applicate ai clienti delle vittime e al numero di giorni a settimana e nell'anno in cui le vittime avevano lavorato.

104. Il rapporto sulla Norvegia citava due cause nelle quali le vittime erano state risarcite per le retribuzioni non corrisposte e osservava che ai sensi di una legge promulgata di recente, l'ispettorato del lavoro poteva ordinare il pagamento di tali retribuzioni (si veda [GRETA\(2022\)07](#), §§ 74, 90 e 152, e nota a piè di pagina 61). Nelle sue osservazioni in qualità di terzo interveniente (si veda il paragrafo 143 *infra*), il GRETA ha citato una sentenza del 2016 della Corte suprema della Norvegia (*Norges Høyesterett*) ([HR-2016-2491-A](#)) che aveva accolto le richieste delle vittime nei confronti dei trafficanti finalizzate a ottenere la restituzione dei guadagni derivanti dalla prostituzione. In tale sentenza suddetta corte aveva ritenuto, con riferimento all'articolo 6 del Protocollo di Palermo e all'articolo 15 della Convenzione contro la tratta (si vedano i paragrafi 67 e 76 *supra*), che non fosse determinante il fatto che tali richieste riguardassero "un'attività dannosa e indesiderabile" come la prostituzione, infatti non concernevano atti illeciti, giacché il commercio di prestazioni sessuali in Norvegia non era illegale. Fondamentale era il punto che il denaro era frutto della tratta. Nel valutare se si dovesse accogliere le richieste delle vittime occorreva porre l'accento sull'ingerenza nella loro libertà e integrità personale. Impedire loro di pretendere il mancato reddito dai trafficanti sarebbe stato in contraddizione con la volontà di tutelare le vittime della tratta ([sentenza citata](#), §§ 87-92).

105. Nel rapporto sul Portogallo si osservava che la richiesta di risarcimento poteva comprendere le retribuzioni non corrisposte giacché esse costituivano il danno materiale subito a causa dello sfruttamento (si veda [GRETA\(2022\)08](#), § 80 *in fine*).

106. Il rapporto sulla Romania osservava, senza citare cause specifiche, che per legge il risarcimento del danno patrimoniale che il trafficante poteva essere condannato a versare poteva comprendere le retribuzioni non corrisposte e poteva essere accordato quando le vittime non erano state retribuite o avevano ricevuto una retribuzione irragionevolmente esigua (si veda [GRETA\(2021\)09](#), § 73).

107. Riguardo alla Serbia, il GRETA, nelle sue osservazioni in qualità di terzo interveniente (si veda il paragrafo 143 *infra*), ha citato una sentenza penale di primo grado del 2018 con cui il tribunale aveva accordato alla vittima del reato di "agevolazione della prostituzione" parte delle somme da ella guadagnate come cameriera che l'autore del reato non le aveva però corrisposto.

108. Nel rapporto sulla Repubblica slovacca si rilevava l'assenza di una metodologia per il calcolo del risarcimento in caso di sfruttamento lavorativo (si veda [GRETA\(2020\)05](#), § 69).

109. Nel rapporto sul Regno Unito si osservava che in Inghilterra e in Galles le azioni civili nei confronti del datore di lavoro relative a retribuzioni inadeguate o a deduzioni illecite in linea di massima costituivano una strada percorribile per le vittime di lavoro forzato o servitù domestica (si veda [GRETA\(2021\)12](#), § 117). Il GRETA, nelle sue osservazioni in qualità di terzo interveniente (si veda il paragrafo 143 *infra*), ha poi citato la causa *Hounga c. Allen* [2014] UKSC 47, nella quale la Corte suprema del Regno Unito, all'unanimità, aveva accolto l'azione risarcitoria della vittima (considerata dalla maggioranza dei cinque giudici che avevano esaminato la causa vittima di tratta di esseri umani) nei confronti del suo datore di lavoro per licenziamento ingiustificato. La corte aveva ritenuto che il datore di lavoro non potesse invocare la cosiddetta “difesa dell'illegalità” (talvolta espressa con la massima latina *ex turpi causa non oritur actio*) per ottenere il rigetto dell'azione. La tesi del datore di lavoro era fondata sul fatto che la ricorrente, una straniera, sapeva di essere entrata nel paese con falsi pretesti e di non potervi rimanere legalmente oltre una certa data. Pertanto lo svolgimento di un'attività lavorativa nel Regno Unito da parte sua era illegale e tale illegalità era parte materiale della sua azione. La maggioranza aveva ritenuto che se il diritto avesse consentito il rigetto dell'azione sulla base della “difesa dell'illegalità”, ciò avrebbe violato gli obblighi del Regno Unito ai sensi dell'articolo 15 § 3 della Convenzione contro la tratta (si veda il paragrafo 76 *supra*), e sarebbe stato in “stridente contrasto con i notevoli sforzi dell'attuale politica pubblica mirante a contrastare la tratta e a favorire la tutela delle sue vittime”. La politica pubblica che sosteneva l'applicazione della “difesa dell'illegalità” (seppure esisteva) doveva cedere alla politica pubblica di contrasto alla tratta. Per pervenire a tale conclusione la maggioranza dei cinque giudici aveva inoltre tenuto conto del modo in cui la Corte interpretava e applicava l'articolo 4 della Convenzione.

2. Gli Stati Uniti d'America

(a) Il diritto federale

110. L'articolo 1593 del titolo 18 del codice degli Stati Uniti ([18 USC 1593](#)), introdotto dalla legge in materia di tutela delle vittime di tratta del 2000, intitolato “Restituzione obbligatoria”, recita:

“(a) Fatti salvi gli articoli 3663 o 3663A e oltre a tutte le altre sanzioni civili o penali autorizzate dalla legge, il tribunale ordina la restituzione in relazione a tutti i reati di cui al presente capo [tra i quali è compresa la tratta di esseri umani].

(b)(1) L'ordine di restituzione ai sensi del presente articolo ordina all'imputato di versare alla vittima (tramite idoneo meccanismo giudiziario) l'intero ammontare delle

perdite subite dalla vittima così come determinato dal tribunale ai sensi del comma (3) della presente sottosezione.

(...)

(3) Così come adoperata nella presente sottosezione l'espressione 'l'intero ammontare delle perdite subite dalla vittima' (...) comprende inoltre l'importo maggiore tra il reddito lordo e il valore per l'imputato delle prestazioni o del lavoro della vittima o il valore del lavoro della vittima così come salvaguardato dalle garanzie in materia di salario minimo e di lavoro straordinario contenute nella legge sui criteri in materia di lavoro equo (29 U.S.C. 201 *et seq.*)”

111. I tribunali federali degli Stati Uniti hanno ritenuto obbligatoria la restituzione ai sensi di tale disposizione (si vedano *Stati Uniti c. Fu Sheng Kuo*, 620 F.3d 1158, 1164 (9° circuito. 2010); *In re Sealed Case*, 702 F.3d 59, 66 (circuito D.C. 2012); *Stati Uniti c. Robinson*, 508 F. Appx. 867, 870 (8° circuito. 2013); e *Stati Uniti c. Culp*, 608 F. Appx. 390, 392 (6° circuito 2015)). Per quanto riguarda la prostituzione il “valore per l'imputato delle prestazioni della vittima” di norma è calcolato moltiplicando il guadagno medio giornaliero della vittima per il numero di giorni in cui il trafficante l'ha costretta a prostituirsi (si veda *Stati Uniti c. Lewis*, 791 F. Supp. 2d 81 (D.D.C. 2011)). I tribunali federali hanno inoltre ritenuto che giacché le vittime, ai sensi dell'articolo 1593(b)(3), hanno diritto al “reddito lordo” derivante dalla tratta di cui sono state oggetto, esse possano recuperare l'intera somma ottenuta dai trafficanti senza necessità di compensazione delle somme spese da questi ultimi per il sostentamento delle loro vittime (si veda *Stati Uniti c. Williams*, 5 F. 4° 1295, 1304-08 (11° circuito 2021)).

112. Applicando suddetta disposizione nella causa *Stati Uniti c. Mammedov*, 304 Fed. Appx. 922 (2° circuito 2008), la Corte di appello del secondo circuito degli Stati Uniti ha ritenuto (pp. 926-27):

“(...) Mammedov sostiene che la decisione del Tribunale distrettuale di concedere la restituzione è impropria perché il denaro guadagnato dalle vittime di Mammedov, la cui restituzione è stata ordinata dal Tribunale distrettuale, è frutto di una condotta illecita, ovvero di prostituzione. Tale tesi è infondata per due motivi. In primo luogo, trascura il fatto che Mammedov con la forza, la frode o la coercizione o l'induzione del minore *ha indotto* le sue vittime a tenere una condotta illecita. Dato che Mammedov si è dichiarato colpevole, egli sapeva che erano state ‘utilizzate la forza, la frode o la coercizione’ ‘per indurre [la] persona a compiere un atto sessuale commerciale o che [la] persona non aveva compiuto i diciotto anni di età ed [era] stata indotta a compiere un atto sessuale commerciale’ 18 U.S.C. § 1591(a). Anche se avevano commesso condotte illecite le donne di cui trattasi erano comunque vittime di Mammedov. In secondo luogo, 18 U.S.C. § 1593(a) stabilisce che il tribunale ‘*ordina* la restituzione in relazione a tutti i reati di cui al presente capo’ tra i quali è compresa la tratta a fini sessuali vietata da U.S.C. § 1591. 18 U.S.C. § 1593(a) (corsivo aggiunto). ‘L’ordine di restituzione ai sensi del presente articolo ordina all'imputato di versare alla vittima (...) l'intero ammontare delle perdite subite dalla vittima’ *id.* § 1593(b)(1), e tali perdite comprendono ‘(...) l'importo maggiore tra il reddito lordo e il valore per l'imputato delle prestazioni o del lavoro della vittima o il valore del lavoro della vittima così come salvaguardato dalle garanzie in materia di salario minimo e di lavoro straordinario contenute nella legge sui criteri in materia di lavoro equo .’ *Id.* § 1593(b)(3). Il termine

‘vittima’ è definito nel seguente modo ‘la persona danneggiata per effetto di un reato ai sensi del presente capo’ compresa la tratta a fini sessuali. *Id.* § 1593(c). Pertanto l’espressa formulazione di 18 U.S.C. § 1593 impone che le vittime del caso di specie, ovvero le persone che hanno compiuto gli atti sessuali commerciali di cui al 18 U.S.C. § 1591, ottengano la restituzione, nonostante il fatto che i loro guadagni derivino da una condotta illecita. (...)”.

113. Applicando la stessa disposizione nella causa *Stati Uniti c. Cortes-Castro*, 511 Fed. Appx. 942 (11° circuito. 2013), la Corte di appello dell’undicesimo circuito degli Stati Uniti ha ritenuto (p. 947):

“[Il trafficante] sostiene che l’ordine di restituzione ricompensa le vittime per le loro attività illecite, ma tale argomento è assurdo dato che le sue vittime sono state ridotte in schiavitù e costrette a prostituirsi.”

(b) Le leggi degli stati

114. Nel 2013 la Conferenza nazionale dei commissari sulle leggi statali uniformi ha redatto una legge uniforme in materia di prevenzione e rimedi alla tratta di esseri umani ([link](#)). Alla data di marzo 2023 tale legge modello era stata promulgata da nove stati (Delaware, Louisiana, Montana, New Hampshire, Dakota del Nord, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina del Sud e Virginia Occidentale) e da un territorio (le Isole Vergini statunitensi). L’articolo 10, intitolato “Restituzione”, recita:

“(a) Il tribunale ordina alla persona condannata per un reato ai sensi degli articoli 3, 4 o 5 [rispettivamente, tratta, lavoro forzato e servitù sessuale] di restituire alla vittima del reato:

(...)

(2) una somma pari all’importo maggiore tra quanto segue, senza detrazione delle spese sostenute dall’imputato per mantenere la vittima:

(A) il reddito lordo dell’imputato o il valore per l’imputato del lavoro o delle prestazioni effettuate o degli atti sessuali compiuti dalla vittima;

(B) la somma che l’imputato aveva pattuito di pagare alla vittima; o

(C) il valore del lavoro, delle prestazioni o degli atti sessuali compiuti dalla vittima calcolato ai sensi delle disposizioni in materia di salario minimo e di lavoro straordinario della legge sui criteri in materia di lavoro equo, 29 U.S.C. articolo 201 *et seq.*[come modificato] o, a seconda di quale sia maggiore, [citare le disposizioni dello stato in materia di salario minimo e di lavoro straordinario], anche qualora le disposizioni non si applichino al lavoro, alle prestazioni o agli atti sessuali compiuti dalla vittima.”

115. La legge modello è accompagnata da un commento che recita:

“Almeno ventuno stati (Alabama, Arizona, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Nuovo Messico, Dakota del Nord, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina del Sud, Tennessee, Vermont e Wyoming) impongono la restituzione alle vittime della tratta di esseri umani.”

116. Secondo un rapporto di aprile 2014 ([link](#)) di AEquitas, un'organizzazione senza scopi di lucro con sede a Washington DC, a tale data venticinque stati si erano dotati di leggi che imponevano specificamente la restituzione alle vittime della tratta di esseri umani, la quale doveva essere calcolata sulla base del reddito lordo che i trafficanti avevano ricavato dalle prestazioni della vittima o del valore di tali prestazioni.

3. *Il Canada*

117. Ai sensi dell'articolo 18(1)(b) della legge del 2020 in materia di tutela dei sopravvissuti alla tratta di esseri umani dello stato di Alberta ([link](#)), in relazione a un'azione instaurata nei confronti di un trafficante, il tribunale “può (...) ordinare al convenuto di rendere conto all'attore di tutti i profitti che egli ha ottenuto a seguito della tratta cui ha sottoposto l'attore”.

118. Ai sensi dell'articolo 20(1)(b) della legge del 2012 in materia di sfruttamento sessuale dei minori e di tratta di esseri umani dello stato di Manitoba ([link](#)), in un procedimento per tratta il tribunale “può (...) ordinare al convenuto di rendere conto all'attore di tutti i profitti che egli ha ottenuto a seguito della tratta cui ha sottoposto l'attore”.

119. Ai sensi dell'articolo 16(1) della legge del 2017 in materia di prevenzione e rimedi alla tratta di esseri umani dello stato dell'Ontario ([link](#)), “[la] vittima di tratta di esseri umani può proporre azione nei confronti di chiunque pratici la tratta di esseri umani”. L'articolo 17(1)(b) stabilisce che in tale procedimento tra i poteri del tribunale vi è quello di “ordin[are] al convenuto di rendere conto all'attore di tutti i profitti che egli ha ottenuto a seguito della tratta cui ha sottoposto l'attore”.

120. Ai sensi dell'articolo 18(1)(b) della legge del 2021 in materia di protezione dalla tratta di esseri umani dello stato di Saskatchewan ([link](#)), in un'azione relativa alla tratta, il tribunale “può (...) [,] in relazione agli eventuali profitti ottenuti dal convenuto a seguito della tratta di esseri umani [,] (i) ordinare al convenuto di rendere conto all'attore di tali profitti; e (ii) disporre a favore dell'attore il recupero di tali profitti dal convenuto”.

B. Validità e applicazione dei contratti per prestazioni sessuali

121. Una recente rassegna di diritto comparato riguardante ventotto ordinamenti giuridici europei ha rilevato che sebbene nella gran maggioranza di essi la questione non sia mai stata direttamente testata in una controversia, i contratti tra una lavoratrice sessuale e il suo cliente sarebbero certamente o probabilmente inapplicabili in ventitré di tali paesi: Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Inghilterra, Estonia, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Scozia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. Tuttavia in tre ordinamenti (Francia, Slovenia e Spagna) la lavoratrice sessuale potrebbe eventualmente ottenere il pagamento delle prestazioni fornite ai sensi delle norme che disciplinano

l'arricchimento senza causa (in Spagna tale rimedio è esperibile soltanto in caso di dipendenza, abuso o particolare vulnerabilità). In cinque ordinamenti (Austria, Germania, Ungheria, Lettonia e Paesi Bassi), l'obbligo contrattuale del cliente di pagare il prezzo concordato per le prestazioni sessuali sarebbe probabilmente valido e applicabile (si veda A. Colombi Ciacchi, C. Mak e Z. Mansoor (a cura di.), *Immoral Contracts in Europe*, Intersentia, 2020, pp. 37-126 e 722-23).

I PERTINENTI RAPPORTI INTERNAZIONALI

122. Nel suo rapporto del 2015 sull'attuazione della Convenzione contro la tratta (si veda il paragrafo 76 *supra*) da parte della Bulgaria ([GRETA\(2015\)32](#)), il GRETA, al paragrafo 165, ha osservato che “non esistevano informazioni in ordine ad azioni civili proposte da vittime di tratta dinanzi a un tribunale civile”.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA CONVENZIONE

123. La ricorrente ha lamentato di non aver potuto disporre di vie legali tramite cui chiedere a X il risarcimento dei guadagni derivanti dalla prostituzione che egli le aveva sottratto. Ha invocato gli articoli 4 e 13 della Convenzione.

124. Senza ancora pronunciarsi sull'eventuale applicabilità dell'articolo 4 della Convenzione, e sull'eventuale previsione di un obbligo positivo del tipo asserito dalla ricorrente (punti che saranno esaminati a tempo debito *infra*), la Corte ritiene che le questioni sollevate dalla ricorrente debbano essere esaminate soltanto dal punto di vista di tale articolo (si vedano *C.N. e V. c. Francia*, n. 67724/09, § 113, 11 ottobre 2012; *C.N. c. Regno Unito*, n. 4239/08, § 86, 13 novembre 2012; e *T.I. e altri c. Grecia*, 40311/10, § 97, 18 luglio 2019; si veda altresì, *mutatis mutandis*, *S.M. c. Croazia* [GC], n. 60561/14, §§ 241-42, 25 giugno 2020). Alla luce di tale contesto, le doglianze ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione sono una semplice riformulazione di quelle proposte ai sensi della disposizione sostanziale (si veda *Mosley c. Regno Unito*, n. 48009/08, § 66, 10 maggio 2011).

125. La parte pertinente dell'articolo 4 della Convenzione recita:

“1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio. (...)”.

A. Sulla ricevibilità

1. Le osservazioni delle parti

(a) Il Governo

126. Il Governo ha affermato che l'articolo 4 della Convenzione non si applicava, che la ricorrente non aveva esaurito le vie di ricorso interne e che la doglianza era manifestamente infondata.

127. A sostegno di tali affermazioni il Governo ha sottolineato che X era stato accusato e condannato per il reato semplice di tratta ai sensi dell'articolo 159a § 1 del codice penale bulgaro, che è più ampio della definizione internazionale di tratta, in quanto non esige l'identificazione dei "mezzi" della tratta. Soltanto il reato aggravato di cui all'articolo 159a § 2 corrisponde alla definizione internazionale (si vedano i paragrafi 34-36 *supra*). Una condanna per il reato semplice era pertanto insufficiente a chiamare in causa l'articolo 4 della Convenzione. Il Governo ha osservato che la ricorrente aveva partecipato al procedimento penale nei confronti di X, durante il quale ella avrebbe potuto usufruire del gratuito patrocinio prima di quando aveva effettivamente incaricato un difensore (persino nella fase preprocessuale), ma non aveva contestato la qualificazione attribuita al reato dalle autorità. Inoltre nel corso di tale procedimento la ricorrente, a parte la dichiarazione che X aveva trattenuto la sua carta di identità, non aveva affermato di essere stata sottoposta a violenza o ad altre forme di coercizione, intesa nel senso più ampio possibile del termine. Si era limitata a sostenere che X si era approfittato della sua situazione. Alla luce di tali rilievi, non si può affermare che ella abbia correttamente formulato la doglianza ai sensi dell'articolo 4 o che il rigetto della sua richiesta di risarcimento nei confronti di X per la perdita di guadagni chiami in causa tale disposizione.

128. Il Governo ha poi sottolineato che i tribunali bulgari non avevano ritenuto credibile l'affermazione della ricorrente secondo la quale quando ella aveva conosciuto X ignorava che tipo di lavoro le avrebbe offerto e costui l'aveva minacciata. Non esistevano prove del fatto che X avesse ingannato la ricorrente. Anche la circostanza che egli aveva trattenuto la carta di identità non indicava in modo inequivocabile la sussistenza della tratta. In primo luogo, sebbene la ricorrente avesse talvolta affermato che X lo aveva fatto per impedirle di fuggire da lui, a volte aveva anche dichiarato che si trattava di una precauzione per evitare che un cliente le rubasse la borsetta. In secondo luogo, poiché la ricorrente non era stata all'estero all'epoca degli eventi in questione, il trattenimento della carta di identità non le aveva impedito di lasciare X, né si poteva affermare che ciò le era stato impossibile perché X le aveva sottratto i guadagni, egli infatti le passava BGN 500 mensili, una cifra superiore al salario minimo bulgaro dell'epoca, e sosteneva le spese del suo sostentamento. Neanche un eventuale attaccamento emotivo della ricorrente a X o un suo eventuale problema di salute mentale avrebbero potuto renderla

vulnerabile nei confronti di X, specialmente data l'assenza di prove che quest'ultimo fosse a conoscenza di patologie mentali della ricorrente il che comportava che non potesse sfruttare la vulnerabilità che ne derivava. La condizione della ricorrente, pertanto, non era quella di vittima di tratta o di prostituzione coatta e di conseguenza l'articolo 4 della Convenzione non era applicabile.

(b) La ricorrente

129. La ricorrente ha replicato che X aveva utilizzato un “mezzo” per sottoporla a tratta: aveva abusato della sua posizione di vulnerabilità. In proposito ha sottolineato che ella proveniva da un piccolo villaggio in una delle regioni più povere della Bulgaria, era disoccupata quando aveva conosciuto X, all'epoca in questione soffriva di disturbo bipolare e aveva avuto un episodio maniacale (un sintomo del quale era l'accresciuta libido) e aveva sviluppato un attaccamento emotivo nei confronti di X. Egli aveva approfittato della combinazione di tali fattori per convincerla a esercitare la prostituzione.

130. La ricorrente ha poi sostenuto che era irragionevole pretendere da lei che contestasse la qualificazione attribuita dalle autorità al reato commesso da X. Nella fase delle indagini preliminari nei confronti di quest'ultimo, ella non aveva disposto dell'assistenza di un difensore, e ai sensi delle norme di procedura era impossibile chiedere al Tribunale penale che esaminava la causa di riqualificare il reato come reato più grave. Inoltre, secondo la ricorrente, era più facile ottenere una condanna per il reato semplice che non per il reato aggravato. Cionondimeno ella aveva esortato i tribunali a considerare il mezzo utilizzato da X per indurla a esercitare la prostituzione a suo vantaggio una circostanza aggravante. Inoltre era evidente che, sebbene X le avesse dato del denaro per le piccole spese, egli l'aveva sfruttata, *inter alia*, trattenendo la maggior parte dei suoi guadagni e facendola lavorare con orari eccessivi e in condizioni pericolose.

131. In sintesi, la ricorrente era stata vittima di tratta e gli atti di X nei suoi confronti chiamavano in causa l'articolo 4 della Convenzione.

2. La valutazione della Corte

(a) Compatibilità *ratione materiae*

132. Ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte la questione di sapere se una determinata situazione presenti tutti gli elementi della tratta di esseri umani, e quindi si applichi l'articolo 4 della Convenzione, è una questione di fatto che deve essere esaminata alla luce di tutte le circostanze della causa (si vedano *S.M. c. Croazia*, sopra citata, § 302; *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, nn. 77587/12 e 74603/12, § 149, 16 febbraio 2021; e *Zoletic e altri c. Azerbaigian*, n. 20116/12, § 157, 7 ottobre 2021). Un'analisi di tale punto richiede pertanto un esame più approfondito delle prove e dei fatti.

133. Ne segue che l'eccezione di inapplicabilità dell'articolo 4 della Convenzione sollevata dal Governo con conseguente incompatibilità *ratione materiae* della doglianza con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'articolo 35 § 3 lettera a) deve essere unita al merito.

134. Quanto alla questione di sapere se il rigetto della richiesta della ricorrente nei confronti di X relativa alla perdita di guadagno chiami in causa l'articolo 4 della Convenzione essa si incentra sull'interpretazione da applicare a tale disposizione (si vedano *Rantsev c. Cipro e Russia*, n. 25965/04, § 211, CEDU 2010 (estratti), e *S.M. c. Croazia*, sopra citata, § 238; si vedano altresì, *mutatis mutandis*, *Calvelli e Ciglio c. Italia* [GC], n. 32967/96, § 38, CEDU 2002-I; *Vo c. Francia* [GC], n. 53924/00, § 44, CEDU 2004-VIII; *Demir e Baykara c. Turchia* [GC], n. 34503/97, § 58, CEDU 2008; *Tănase c. Moldavia* [GC], n. 7/08, § 132, CEDU 2010; e *Austin e altri c. Regno Unito* [GC], nn. 39692/09, 40713/09 e 41008/09, § 50, 15 marzo 2012). Attiene perciò anche al merito della causa (si vedano, *mutatis mutandis*, *Ricorso "relativo ad alcuni aspetti del regime linguistico nell'insegnamento in Belgio"* (eccezione preliminare), 9 febbraio 1967, p. 18, serie A n. 5; *Glaserapp c. Germania*, 28 agosto 1986, § 41, serie A n. 104; e *Bozano c. Francia*, 18 dicembre 1986, § 42, serie A n. 111).

(b) Esaurimento delle vie di ricorso interne

135. Apparentemente la ricorrente non ha esercitato il suo diritto a prendere parte in qualità di vittima alle indagini preliminari nei confronti di X, ha poi però partecipato alla fase giudiziaria del procedimento penale nei suoi confronti in qualità di privato che esercita l'accusa e di parte civile (si vedano i paragrafi 17-19, 23 e 26 *supra*). Tuttavia, in base al diritto bulgaro nessuno di tali ruoli le dava voce in capitolo riguardo alla determinazione delle accuse specifiche da contestare a X (si vedano i paragrafi 61, 63 e 65 *supra*). Di conseguenza non aveva la facoltà giuridica fare ciò che il Governo le ha rimproverato di avere omissso: chiedere che X fosse imputato del reato aggravato di tratta ai sensi dell'articolo 159a § 2 del codice penale bulgaro, che comprende tutti e tre gli elementi della definizione internazionale di tratta: "azione" "mezzi" e "finalità" (si vedano i paragrafi 34-36 *supra*). È quindi superfluo esaminare se ella avrebbe potuto farlo nella pratica. È sufficiente osservare che ella aveva fatto riferimento ai mezzi utilizzati da X per indurla a esercitare la prostituzione a suo vantaggio sia per sostenere la sua richieste di risarcimento (si vedano i paragrafi 18 e 24 *supra*) che quando aveva esortato i tribunali che giudicavano la causa a tenere conto di tali mezzi considerandoli circostanze aggravanti del reato semplice di cui all'articolo 159a § 1 di detto codice (si vedano i paragrafi 21 e 34 *supra*). Inoltre, pur non citando l'articolo 4 della Convenzione, la ricorrente aveva impugnato il rigetto della sua richiesta nei confronti di X relativa alla perdita di guadagno sulla base di argomenti analoghi a quelli che ha poi sollevato dinanzi alla Corte in relazione a tale disposizione (si vedano il paragrafo 31 *supra* e il

paragrafo 138 *infra*). La ricorrente in tal modo ha fornito ai tribunali bulgari la possibilità di evitare o riparare l'asserita violazione (si veda, *mutatis mutandis*, *Chowdury e altri c. Grecia*, n. 21884/15, § 68, 30 marzo 2017).

136. Pertanto l'eccezione relativa al mancato esaurimento delle vie interne sollevata dal Governo cade.

(c) Conclusione relativa alla ricevibilità della doglianza

137. La doglianza inoltre non è manifestamente infondata (come sostenuto dal Governo, la cui eccezione in proposito deve conseguentemente essere rigettata, si confronti *S.M. c. Croazia*, sopra citata, § 239) né incorre in altri motivi di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

B. Sul merito

1. Le osservazioni delle parti e del terzo interveniente

(a) La ricorrente

138. La ricorrente ha osservato che il lavoro sessuale svolto volontariamente (da un lato) e lo sfruttamento di una persona a fini di prostituzione coatta (dall'altro) sono due situazioni diverse. È pertanto irrilevante la scelta dello Stato di vietare o meno il lavoro sessuale volontario. Ella era caduta vittima di un reato che aveva generato un guadagno economico per il suo autore. La questione pertinente è di determinare se l'articolo 4 della Convenzione imponga a una persona che ne ha sfruttato un'altra a fini di prostituzione di risarcirla dei guadagni illeciti che ha tratto da tale sfruttamento. Come già nel caso degli articoli 2 e 3 della Convenzione, l'articolo 4 deve essere interpretato come se esiga non soltanto indagini effettive sugli atti che violano gli obblighi ivi previsti ma anche come se offra la possibilità perlomeno di chiedere un risarcimento per tali atti. Sebbene la ricorrente sia pienamente soddisfatta dei provvedimenti penali adottati nei confronti di X e della sua condanna a risarcirle il danno non patrimoniale, a suo giudizio sarebbe stato necessario anche accogliere la sua richiesta nei confronti di quest'ultimo relativa alla perdita di guadagni. Tuttavia, in virtù dell'interpretazione adottata dai tribunali, tale richiesta era destinata all'insuccesso e non esistevano vie legali alternative.

139. Nelle osservazioni integrative formulate dopo la pronuncia di incostituzionalità dell'articolo 329 § 1 del codice penale bulgaro da parte della Corte costituzionale (si veda il paragrafo 49 *supra*), la ricorrente ha osservato che la sentenza di tale corte non aveva posto rimedio alla sua situazione individuale, in quanto non poteva servire a motivare la riapertura del procedimento nei confronti di X. Inoltre la sentenza non aveva affermato in termini espliciti la sussistenza del diritto al risarcimento per la perdita dei guadagni derivanti da sfruttamento sessuale.

(b) Il Governo

140. Il Governo ha sottolineato che la legislazione e le politiche relative alla prostituzione variano molto a livello europeo, spaziando dalla penalizzazione alla completa legalizzazione, a seconda di come la società in questione considera tale attività. Esistono Stati nei quali la prostituzione, sebbene sia legale, è considerata contraria al buon costume. A quanto noto, i tribunali di soli cinque Stati contraenti hanno accolto le richieste delle vittime di tratta a fini di prostituzione finalizzate al risarcimento della perdita di guadagno. Alla luce di tali diversi approcci nazionali, la materia rientra nel margine di discrezionalità di ciascuno Stato ed esula dai limiti degli obblighi positivi derivanti dall'articolo 4 della Convenzione. Le vittime di tratta in Bulgaria possono chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sotto altri aspetti e ricorrere al meccanismo di indennizzo delle vittime di reato (si veda il paragrafo 59 *supra*).

141. Nelle osservazioni integrative formulate dopo la pronuncia di incostituzionalità dell'articolo 329 § 1 del codice penale bulgaro da parte della Corte costituzionale (si veda il paragrafo 49 *supra*), il Governo ha sottolineato che la sentenza di tale corte non aveva effetto retroattivo, e ha sostenuto che non sembrava escludere ogni possibilità di penalizzare la prostituzione nella sua interezza o per alcuni aspetti. Ma anche ammettendo che tale sentenza escluda siffatta possibilità, ciò non può impedire ai tribunali di ritenere i contratti di prostituzione contrari al buon costume e dunque nulli, come era avvenuto nel caso della ricorrente. Era questa la ragione principale del rigetto della sua richiesta nei confronti di X relativa alla perdita di guadagno. La sentenza della Corte costituzionale non aveva stabilito l'obbligo di riconoscimento giuridico dei guadagni frutto di prostituzione. Come riconosciuto da diversi strumenti internazionali e dalla Corte stessa non esisteva un orientamento unanime tra gli Stati contraenti in ordine al quadro giuridico disciplinante la prostituzione.

(c) Il terzo interveniente GRETA

142. Il terzo interveniente, il GRETA, ha osservato che ai sensi di diversi strumenti di diritto internazionale gli Stati erano tenuti a consentire alle vittime di tratta di pretendere dai trafficanti il risarcimento della perdita di guadagno. Nella maggior parte degli Stati parti della Convenzione contro la tratta le vittime potevano chiedere tale risarcimento ai sensi del diritto generale del risarcimento per fatto illecito, e in alcuni Stati le vittime di lavoro forzato potevano pretendere le retribuzioni non corrisposte in procedimenti in materia di lavoro. Il GRETA ha fatto riferimento agli esempi citati nei suoi rapporti e a diversi altri esempi, deplorando il fatto che azioni di tale tipo rimanevano una rarità ed erano difficilmente esperibili nella pratica.

143. Secondo le informazioni in possesso del GRETA, soltanto due Stati parti della Convenzione contro la tratta le vittime – Bulgaria e Malta – non

consentivano alle vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale di chiedere il risarcimento dei guadagni derivanti dalla prostituzione nei confronti degli autori di tale tratta. A Malta ciò era impossibile perché la prostituzione non era ritenuta un lavoro. Per contro, in almeno cinque Stati (Austria, Belgio, Germania, Paesi Bassi e Norvegia) i tribunali avevano accolto tali richieste.

144. Secondo il GRETA, negare alle vittime di sfruttamento sessuale di ottenere dai propri trafficanti il risarcimento della perdita di guadagno (perché la prostituzione è considerata illegale, immorale o indesiderabile) è in contrasto con l'oggetto e le finalità degli strumenti internazionali creati per proteggere adeguatamente le vittime di tutte le forme di tratta, in particolare dell'articolo 15 della Convenzione contro la tratta. Ciò che va principalmente considerato non è se la prostituzione sia legale o illegale, o se sia un'attività indesiderabile e dannosa per la società, bensì quale soluzione tuteli più efficacemente le vittime di tratta.

2. La valutazione della Corte

(a) La ricorrente è stata vittima di tratta di esseri umani sensi dell'articolo 4 della Convenzione?

145. È assodato che la tratta di esseri umani (sia a livello nazionale che transnazionale) rientra nel campo di applicazione dell'articolo 4 della Convenzione (si vedano le summenzionate cause *S.M. c. Croazia*, § 296; *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, § 148; e *Zoletic e altri*, § 154). Ciò è vero però soltanto qualora siano presenti tutti e tre gli elementi della definizione di tratta di cui all'articolo 3 lettera a) del protocollo di Palermo e all'articolo 4 lettera a) della Convenzione contro la tratta, spesso denominati “azione” “mezzi” e “finalità”, sebbene la presenza dei mezzi non sia necessaria nel caso di un minore (si vedano le summenzionate cause *S.M. c. Croazia*, §§ 290 e 296; *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, § 149; e *Zoletic e altri*, § 155).

146. Come osservato nel paragrafo 132 *supra*, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte la questione di sapere se in una situazione siano presenti tutti i suddetti elementi è una questione di fatto, che va esaminata alla luce di tutte le circostanze della causa. Non è allora decisivo il fatto che X sia stato accusato e condannato soltanto per il reato semplice di cui all'articolo 159a § 1 del codice penale bulgaro, in virtù del quale il reato di tratta è commesso anche in assenza dell'elemento dei “mezzi” (in quanto la “azione” e la “finalità” sono sufficienti, si vedano i paragrafi 34 e 36 *supra*). La Corte deve - sulla base di tutte le prove di cui dispone, comprese le conclusioni di fatto formulate nel procedimento penale nei confronti di X (che non la vincolano o condizionano in alcun modo (si vedano, *mutatis mutandis*, *Ribitsch c. Austria*, 4 dicembre 1995, § 32 *in fine*, serie A n. 336, e *Austin e altri*, sopra citata, § 61)) – stabilire autonomamente se nella causa della ricorrente siano presenti tutti e tre gli elementi della definizione internazionale di tratta.

147. È evidente la presenza degli elementi della “azione” e della “finalità”. Il tribunale penale che ha condannato X ha riscontrato, sulla base di tutte le prove raccolte nella causa, che egli aveva reclutato la ricorrente due volte e l’aveva ospitata e trasportata in maniera continuativa al fine di sfruttarla per il compimento di atti sessuali dietro compenso (si veda il paragrafo 28 *supra*). La Corte di appello aveva successivamente confermato in pieno tali conclusioni (si veda il paragrafo 32 *supra*). Invero, la presenza di tali due elementi della definizione internazionale di tratta di esseri umani non è stata contestata dal Governo (si vedano i paragrafi 126-127 *supra*).

148. Per quanto riguarda i “mezzi” è vero che non sussistono prove che X sia ricorso alla violenza o a minacce di violenza per costringere la ricorrente a prostituirsi a suo vantaggio. Il diritto internazionale, però, riflette chiaramente la consapevolezza che la moderna tratta di esseri umani utilizza talvolta mezzi più sottili come l’inganno, le pressioni psicologiche e l’abuso della vulnerabilità (per il significato di tale espressione nel presente contesto si vedano i paragrafi 68 e 78 *supra*), tattiche queste che non devono essere considerate isolatamente. Come chiarito nel paragrafo 84 del summenzionato rapporto esplicativo della Convenzione contro la tratta (si veda il paragrafo 78 *supra*), si tratta di semplici differenze di grado e infatti tali mezzi, come infatti spesso avviene, possono sovrapporsi. La ricorrente era una giovane donna povera e emotivamente instabile proveniente da un piccolo villaggio, il cui rapporto con i genitori era all’apparenza difficile (apparentemente sino all’incontro con X ella aveva vissuto tutta la vita con loro, si veda il paragrafo 4 *supra*). Dal canto suo X - un uomo alquanto più vecchio della ricorrente che aveva precedenti penali, aveva regolari rapporti professionali con lavoratrici sessuali da cui da quanto sembra a ricavava tutto il suo reddito e frequentava degli sfruttatori (si veda il paragrafo 5 *supra*) – aveva offerto alla ricorrente di vivere nella sua abitazione con lui, sua moglie e i suoi figli. Inoltre, era stato lui a istruire la ricorrente sui dettagli pratici dell’esercizio della prostituzione e si atteggiava a suo “protettore” (si veda il paragrafo 6 *supra*). Non è perciò azzardato dedurre da tutte tali circostanze che la ricorrente si sentisse abbastanza dipendente da lui da non osare opporgli apertamente.

149. Anche il fatto che X sottraesse una parte consistente dei guadagni della ricorrente (si vedano i paragrafi 9 e 28 *supra*) deve aver indotto in lei un certo grado di dipendenza da quest’ultimo. Trattenere il salario in tale modo era anche un mezzo per controllare la ricorrente (si veda *S.M. c. Croazia*, sopra citata, §§ 143 (viii) e 301). Anche se sul piano pratico ella disponeva di sufficiente denaro per le sue necessità più elementari, non è difficile immaginare che la sottrazione dei suoi guadagni da parte di X la lasciasse priva di risorse in grado di consentirle di sistemarsi per conto proprio. Anche siffatta consapevolezza deve pertanto averla bloccata spingendola, almeno per un periodo, a restare con lui.

150. È inoltre alquanto significativo il fatto che per un certo periodo X e la ricorrente a quanto risulta avessero avuto rapporti intimi (si veda il paragrafo 6 *in fine supra*). È risaputo che i trafficanti a volte (specialmente quando si tratta di vittime giovani o emotivamente vulnerabili) predispongono al loro scopo le vittime sfruttate a fini di prostituzione attirandole in un rapporto intimo e fingendo un legame sentimentale, creando così un senso di connessione emotiva e dipendenza.

151. È significativo che, nel confermare la sentenza di primo grado nei confronti di X, la Corte di appello avesse osservato che egli aveva ingannato la ricorrente offrendole dei vantaggi per indurla a esercitare la prostituzione e che ella era stata privata della possibilità di circolare liberamente o contattare la famiglia, ed era stata tenuta nascosta nell'abitazione di X. Per valutare la questione del danno non patrimoniale la corte aveva tenuto conto anche dell'intensità della coercizione subita dalla ricorrente (si veda il paragrafo 32 *supra*).

152. Vi è inoltre qualche prova del fatto che X, in un altro contesto, aveva colpito la ricorrente (si veda il paragrafo 14 *supra*) e anche del fatto che aveva abusato della sua vulnerabilità emotiva e sociale per controllare il suo comportamento. In particolare risulta che egli l'aveva manipolata sottolineando la dipendenza pressoché esclusiva sua e della sua famiglia dal reddito derivante dal lavoro sessuale della ricorrente (si veda il paragrafo 9 *supra*). Ancora più significativo è il fatto che egli apparentemente l'avesse minacciata di rivelare ai suoi compaesani che si prostituiva (si veda il paragrafo 10 *supra*). Considerato il quadro familiare e sociale della ricorrente, difficilmente si poteva liquidare come innocua tale minaccia alla sua reputazione (si vedano, *mutatis mutandis*, *Armonienė c. Lituania*, n. 36919/02, § 42, 25 novembre 2008, e *Biriuk c. Lituania*, n. 23373/03, § 41, 25 novembre 2008). Risulta inoltre che dal mese di agosto 2012 in poi X avesse trattenuto la carta di identità della ricorrente (si vedano i paragrafi 9, 11 e 14 *supra*; si veda altresì *S.M. c. Croazia*, sopra citata, §§ 143 (vii) e 301)). Sebbene tale ultimo punto abbia minore rilevanza nel caso di specie rispetto alle cause che riguardano la tratta transfrontaliera, il trattenimento della carta di identità della ricorrente comportava comunque una significativa limitazione alla sua libertà di circolazione, soprattutto perché i documenti di identità potevano spesso essere necessari per varie operazioni di routine (si vedano, *mutatis mutandis*, *Smirnova c. Russia*, nn. 46133/99 e 48183/99, § 97, CEDU 2003-IX (estratti), e *Ahmadov c. Azerbaigian*, n. 32538/10, § 46, 30 gennaio 2020).

153. L'eventuale consenso iniziale all'esercizio della prostituzione a beneficio di X da parte della ricorrente non è determinante (si veda, *mutatis mutandis*, *Chowdury e altri*, sopra citata, § 96). In ogni caso, ai sensi delle definizioni della Convenzione contro la tratta (che riguardano anche tale punto), tale consenso, qualora sia stato utilizzato uno dei "mezzi" della tratta, è irrilevante. Non è determinante neanche il fatto che la ricorrente forse si

sarebbe potuta liberare prima di X, in occasione di una delle sue precedenti interazioni con la polizia (si vedano i paragrafi 7 *in fine* e 10 *supra*).

154. Alla luce di tutto ciò, la Corte è sufficientemente persuasa che anche l'elemento dei "mezzi" è presente nel caso di specie.

155. Ne consegue che tutti e tre gli elementi della definizione internazionale di tratta di esseri umani – "azione" "mezzi" e "finalità" - sono presenti e che si applica l'articolo 4 della Convenzione.

156. Tale conclusione naturalmente non dovrebbe essere considerata un'affermazione del fatto che X è colpevole della forma aggravata del reato di tratta di cui all'articolo 159a § 2 del codice penale bulgaro, il quale ugualmente esige l'utilizzo dei "mezzi" (si vedano i paragrafi 35-36 *supra*). In primo luogo, non compete alla Corte pronunciarsi su punti attinenti alla responsabilità penale individuale (si vedano *Tanlı c. Turchia*, n. 26129/95, § 111 *in fine*, CEDU 2001-III (estratti); *M.C. c. Bulgaria*, n. 39272/98, § 168 *in fine*, CEDU 2003-XII; e *Y c. Bulgaria*, n. 41990/18, § 94, 20 febbraio 2020). In secondo luogo, sebbene la Corte richieda un livello di prova "oltre il ragionevole dubbio", tale livello non è necessariamente equivalente a quello richiesto negli ordinamenti giuridici nazionali che utilizzano tale criterio (si veda *Merabishvili c. Georgia* [GC], n. 72508/13, § 314, 28 novembre 2017, con ulteriori riferimenti).

157. Alla luce della conclusione di cui al paragrafo 155 *supra*, l'eccezione di incompatibilità *ratione materiae* della doglianza con le disposizioni delle Convenzione ai sensi dell'articolo 35 § 3 lettera a) sollevata dal Governo, che è stata unita al merito (si veda il paragrafo 133 *supra*), deve essere rigettata.

(b) Sussiste un obbligo positivo ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di consentire alle vittime della tratta di esseri umani di chiedere il risarcimento della perdita di guadagno nei confronti dei propri trafficanti?

158. La Corte ha costantemente ritenuto che l'articolo 4 della Convenzione ponga degli obblighi positivi in capo agli Stati contraenti (si vedano *Siliadin c. Francia*, n. 73316/01, § 89, CEDU 2005-VII; *Rantsev*, sopra citata, §§ 285-86; e *S.M. c. Croazia*, sopra citata, § 306). Sinora si è ritenuto che il quadro generale di tali obblighi positivi comprenda; (a) il dovere di predisporre un quadro legislativo e amministrativo che vieta e punisce la tratta; (b) il dovere, in determinate circostanze, di adottare misure operative per tutelare le vittime o le potenziali vittime di tratta; e (c) l'obbligo procedurale di indagare sulle potenziali situazioni di tratta (si veda *S.M. c. Croazia*, sopra citata, § 306).

159. La Corte ha ritenuto che il dovere di predisporre un quadro legislativo e amministrativo si estenda alle modalità con cui il diritto interno disciplina alcune materie. Nelle cause *Siliadin* (sopra citata, § 141-48), *C.N. c. Regno Unito* (sopra citata, §§ 73-81), *L.E. c. Grecia* (n. 71545/12, § 70, 21 gennaio 2016), *Chowdury e altri* (sopra citata, §§ 105-09), e *T.I. e altri c. Grecia*

(sopra citata, §§ 141-44), la Corte ha ritenuto che esso comprenda il contenuto sostanziale del diritto penale nazionale. Nella causa *Chowdury e altri* (sopra citata, § 108) la Corte ha esaminato anche se il diritto procedurale penale nazionale fosse conforme a tali obblighi positivi. Ancora più importante ai presenti fini è il fatto che nella medesima causa la Corte ha osservato che l'articolo 15 § 3 della Convenzione contro la tratta obbliga gli Stati a prevedere nel loro diritto interno il diritto delle vittime di tratta a un risarcimento da parte degli autori del reato (si vedano i paragrafi 76-77 *supra*), e ha considerato la modesta entità del risarcimento accordato ai ricorrenti un elemento che l'ha indotta alla conclusione che lo Stato convenuto non aveva ottemperato all'articolo 4 della Convenzione (si veda *Chowdury e altri*, sopra citata § 126). Nella causa *Rantsev* (sopra citata, §§ 284 e 291-93), la Corte ha ritenuto che il dovere riguardasse il contenuto sostanziale del diritto nazionale in materia di immigrazione, e nella causa *L.E. c. Grecia* (sopra citata, § 71 *in fine*), essa ha anche esaminato se una direttiva dell'Unione europea fosse stata correttamente recepita.

160. Per quanto riguarda il dovere di adottare misure operative per tutelare le vittime di tratta, la Corte ha ritenuto che esso si estenda alla maniera in cui tali vittime sono trattate dal sistema della giustizia penale: nella causa *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito* (sopra citata, § 159), ha ritenuto che l'azione penale nei confronti delle vittime o potenziali vittime di tratta potesse a volte essere in contrasto con tale dovere. Come nelle cause *Siliadin* e *Rantsev* (entrambe sopra citate), nel pervenire a tale conclusione e nello stabilire poi i parametri dell'obbligo positivo in questione, la Corte ha avuto riguardo soprattutto alle disposizioni degli strumenti di diritto internazionale specializzati in materia di tratta di esseri umani, in particolare al Protocollo di Palermo e alla Convenzione contro la tratta (si veda *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, sopra citata, §§ 158, 160 e 162).

161. Nel caso di specie la Corte affronta per la volta la questione di sapere se sussista o meno un obbligo positivo ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione che consente alle vittime di tratta di chiedere il risarcimento della perdita di guadagno nei confronti dei propri trafficanti.

(i) *I principi generali che guidano l'approccio interpretativo della Corte*

162. Per valutare se l'articolo 4 della Convenzione consenta effettivamente alle vittime di tratta di chiedere il risarcimento della perdita di guadagno nei confronti dei propri trafficanti, la Corte avrà particolare riguardo a tre dei canoni interpretativi che normalmente la guidano.

163. Il primo di tali canoni stabilisce che l'oggetto e la finalità della Convenzione, strumento destinato a proteggere i singoli esseri umani, impongono che le sue disposizioni e quelle dei suoi Protocolli siano interpretate e applicate in modo da rendere i diritti che esse garantiscono concreti ed effettivi (si vedano, tra gli altri precedenti, *Artico c. Italia*, 13

maggio 1980, § 33, serie A n. 37; *Soering c. Regno Unito*, 7 luglio 1989, § 87, serie A n. 161; e *Demir e Baykara*, sopra citata, § 66).

164. Il secondo canone stabilisce che la Convenzione e i suoi Protocolli devono essere interpretati per quanto possibile in armonia con le altre norme del diritto internazionale di cui fanno parte (si vedano tra gli altri precedenti, *Al-Adsani c. Regno Unito* [GC], n. 35763/97, § 55, CEDU 2001-XI; *Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 150, CEDU 2005-VI; e *Hassan c. Regno Unito* [GC], n. 29750/09, §§ 77 e 102, CEDU 2014). Più nello specifico, gli obblighi precisi imposti dalle disposizioni sostanziali della Convenzione e dei suoi Protocolli agli Stati contraenti devono essere interpretati alla luce dei pertinenti trattati internazionali che si applicano al particolare ambito in questione (si veda *Demir e Baykara*, sopra citata, § 69). Occorre tenere conto delle pertinenti norme di diritto internazionale applicabili alle relazioni tra le parti, in particolare delle norme relative alla protezione internazionale dei diritti umani (si vedano *Neulinger e Shuruk c. Svizzera* [GC], n. 41615/07, § 131, CEDU 2010; *Nada c. Svizzera* [GC], n. 10593/08, § 169, CEDU 2012; e *X e altri c. Bulgaria* [GC], n. 22457/16, § 179, 2 febbraio 2021). Occorre altresì tenere conto di ogni evoluzione di tali norme (si vedano *Demir e Baykara*, sopra citata, § 68, e *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, n. 61498/08, §§ 115-20, CEDU 2010). Un altro punto da considerare è il modo in cui gli organi competenti interpretano tali norme internazionali (si vedano *Demir e Baykara*, sopra citata, § 85; *Bayatyan c. Armenia* [GC], n. 23459/03, § 102, CEDU 2011; e *Fedotova e altri c. Russia*, nn. 40792/10 e altri 2, § 176, 13 luglio 2021). La Corte ha già ritenuto, in particolare, di dover interpretare l'articolo 4 della Convenzione alla luce della Convenzione contro la tratta e di dover essere guidata a tal fine dal modo in cui essa è stata interpretata dal GRETA, l'organismo qualificato incaricato di controllarne l'attuazione (si vedano *Chowdury e altri*, § 104, e *V.C.L e A.N. c. Regno Unito* § 150, entrambe sopra citate). Naturalmente quando la Corte fa riferimento alle disposizioni di altri strumenti internazionali non intende esaminarne l'osservanza in quanto tale, la causa è comunque esaminata ai sensi della Convenzione e dei suoi Protocolli (si veda, *mutatis mutandis*, *Tănase*, sopra citata, § 176 *in fine*).

165. Il terzo canone stabilisce che la Corte nell'interpretare la Convenzione e i suoi Protocolli può tenere conto degli sviluppi degli ordinamenti giuridici interni che indicano un approccio uniforme o comune o un consenso in via di formazione tra gli Stati contraenti in un determinato ambito (si vedano, tra gli altri precedenti, *Marckx c. Belgio* 13 giugno 1979, § 41, serie A n. 31; *Smith e Grady c. Regno Unito*, nn. 33985/96 e 33986/96, § 104, CEDU 1999-VI; e *Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], n. 18030/11, § 138, 8 novembre 2016).

(ii) *L'interpretazione derivante dall'oggetto e dalla finalità dell'articolo 4*

166. È palese che gli obblighi positivi che derivano dall'articolo 4 della Convenzione possono estendersi alle modalità con cui il diritto interno disciplina alcune materie (si veda il paragrafo 159 *supra*). Più nello specifico in ordine al diritto interno che disciplina la richiesta e la concessione di un risarcimento la Corte ha già avuto occasione di affermare che l'impossibilità (ai sensi delle pertinenti norme interne) di proporre azioni finalizzate ad alcuni tipi di risarcimento viola l'articolo 2 della Convenzione (si vedano *Movsesyan c. Armenia*, n. 27524/09, §§ 72-74, 16 novembre 2017; *Sarishvili-Bolkvadze c. Georgia*, n. 58240/08, §§ 94-97, 19 luglio 2018; e *Vanyo Todorov c. Bulgaria*, n. 31434/15, §§ 56-67, 21 luglio 2020). Non è determinante il fatto che il testo dell'articolo 4 taccia sulla questione se esso stabilisca l'obbligo positivo di consentire alle vittime di agire in giudizio nei confronti dei propri trafficanti in relazione alla perdita di guadagno; un siffatto obbligo non è espressamente previsto neanche dall'articolo 2 e obblighi specifici, per esempio di risarcimento o di rendere possibile la richiesta di risarcimento, sono stati da lunga pezza individuati in altre disposizioni che ugualmente tacciono su tali questioni (si veda la causa *James e altri c. Regno Unito*, 21 febbraio 1986, § 54, serie A n. 98, nella quale la Corte ha ritenuto che l'articolo 1 del Protocollo n. 1, sebbene “taccia sul punto”, in linea di principio imponga che l'indennizzo sia ragionevolmente commisurato al valore di un bene qualora esso sia acquisito per causa di pubblica utilità, e la causa *Keenan c. Regno Unito*, n. 27229/95, § 130, CEDU 2001-III, nella quale la Corte ha ritenuto che l'articolo 13 della Convenzione che pure, a differenza dell'articolo 5 § 5 della medesima, non parla esplicitamente di riparazione in linea di principio imponga il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da una violazione degli articoli 2 o 3 della Convenzione).

167. Sussistono forti argomenti a favore di un'interpretazione dell'articolo 4 molto simile a quella dell'articolo 2 della Convenzione.

168. Unitamente agli articoli 2 e 3, l'articolo 4 sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche che formano il Consiglio d'Europa (si vedano le cause sopra citate *Siliadin*, § 82; *Rantsev*, § 283; e *C.N. v c. Regno Unito*, § 65), e la tratta (che minaccia la dignità e le libertà fondamentali delle sue vittime) è incompatibile con tali valori così come interpretati nella Convenzione (si vedano le cause sopracitate *Rantsev*, § 282; *Chowdury e altri*, § 93; *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, § 161; e *Zoletic e altri*, § 153). Inoltre, da molto tempo è stato riconosciuto che i doveri relativi alla tratta di cui all'articolo 4 in capo agli Stati contraenti devono essere governati dall'approccio globale richiesto ai sensi del Protocollo di Palermo e della Convenzione contro la tratta, e che soltanto misure combinate (comprehensive di misure per proteggere le vittime della tratta) possono essere efficaci da questo punto di vista (si vedano le cause sopra citate *Rantsev*, § 285; *L.E. c. Grecia*, § 65; *Chowdury e altri*, § 87; e *T.I. e altri c. Grecia*, § 135). La Corte

ha anche osservato che lo spettro delle garanzie previste dal diritto interno deve essere sufficiente ad assicurare la tutela effettiva dei diritti delle vittime di tratta (si veda *Rantsev*, sopra citata, § 284). Le cause ai sensi dell'articolo 4 oggi giorno riguardano generalmente l'osservanza degli obblighi positivi che da esso derivano (si veda *S.M. c. Croazia*, sopra citata, § 304). È perciò ancora più importante interpretare tali obblighi positivi in modo da garantire la tutela effettiva dei diritti sanciti dall'articolo 4.

169. Sinora la giurisprudenza della Corte relativa alle risposte alla tratta *post factum* si è concentrata sulle indagini e le punizioni. A ogni modo, sebbene siano essenziali a fini di deterrenza, tali misure non possono cancellare il danno materiale subito dalle vittime della tratta già prodottosi o favorire concretamente il recupero da tali esperienze.

170. Infatti la recente causa *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito* (sopra citata, §§ 159-83) ha messo in evidenza, sebbene da una diversa prospettiva, la necessità di tutelare le vittime di tratta *post factum*. La causa concerneva l'azione penale nei confronti di vittime di tratta; la Corte aveva ritenuto che tale azione in alcune situazioni potesse essere problematica, perché poteva nuocere al recupero delle vittime, creare ostacoli al loro reinserimento sociale e impedire il loro accesso al sostegno e ai servizi previsti della Convenzione contro la tratta. Un'analogia linea di ragionamento era alla base della parte di una precedente sentenza relativa alla causa *J. e altri c. Austria* (n. 58216/12, §§ 110-11, 17 gennaio 2017) riguardante la questione di sapere se le ricorrenti fossero state debitamente riconosciute e sostenute in quanto vittime di tratta.

171. Analoghe considerazioni si applicano alla questione della concessione di un risarcimento alle vittime di tratta, in particolare in relazione alla perdita di guadagno. Offrire la possibilità di chiedere il risarcimento della perdita di guadagno, in particolare di quello loro sottratto dai propri trafficanti, costituirebbe un mezzo per garantire a tali vittime la *restitutio in integrum* in quanto riparerrebbe pienamente il danno dal loro subito. Inoltre contribuirebbe notevolmente (fornendo loro i mezzi per ricostruirsi una vita) all'affermazione della loro dignità, all'agevolazione del loro recupero e alla riduzione del rischio di cadere di nuovo vittime dei trafficanti. Tale considerazione non può perciò essere ritenuta secondaria; deve essere considerata parte essenziale della risposta integrata dello Stato alla tratta richiesta dall'articolo 4 della Convenzione. Inoltre la riparazione a favore delle vittime dovrebbe costituire, dalla prospettiva dei diritti umani, la considerazione più importante.

172. È vero che si tratta soltanto di un aspetto della risposta degli Stati alla questione della tratta e che altre misure, in particolare nell'ambito del diritto penale e talvolta del diritto in materia di immigrazione, ne fanno parte integrante. Tutte tali misure, però, sono complementari, anche sotto il profilo della necessità di scoraggiare la tratta che spesso (se non sempre) è perpetrata per il vantaggio economico. Offrire alle vittime la possibilità di farsi risarcire della perdita di guadagno dai propri trafficanti contribuirebbe in qualche

misura ad impedire che questi ultimi possano godere dei frutti dei loro reati, riducendo così gli incentivi economici a commettere reati di tratta. Invero, nell'applicazione della legge si è fatta strada di recente la tendenza più generale a colpire gli autori di reato non soltanto nella persona ma anche nei proventi dei loro reati, per poi utilizzare (almeno in parte) tali proventi per risarcire le vittime. Ciò riesce anche a ridurre il carico sulle risorse pubbliche che sono talvolta utilizzate per sostenere il recupero delle vittime di tratta. Inoltre, ciò può fornire alle vittime un ulteriore incentivo a uscire allo scoperto e a denunciare la tratta, aumentando così le probabilità di inchiodare i trafficanti di esseri umani alle loro responsabilità e prevenendo in tal modo futuri casi di tratta.

173. Alla luce di quanto suesposto e del fatto che la tratta di esseri umani come fenomeno globale è notevolmente aumentata negli ultimi anni (si veda *Rantsev*, sopra citata, § 278), si può concludere che l'articolo 4 della Convenzione, interpretato alla luce del suo oggetto e della sua finalità in modo da rendere le sue garanzie concrete ed effettive, impone agli Stati contraenti l'obbligo positivo di consentire alle vittime di tratta di chiedere il risarcimento della perdita di guadagno nei confronti dei propri trafficanti.

(iii) *Tale interpretazione trova sostegno nei pertinenti strumenti internazionali?*

174. La suddetta conclusione è rafforzata dai pertinenti strumenti internazionali. Tali strumenti stabiliscono criteri internazionali generalmente riconosciuti i quali possono costituire un potente argomento per individuare nella Convenzione diritti e obblighi che non sono espressamente menzionati nel testo (si confrontino *Harakchiev e Tolumov c. Bulgaria*, nn. 15018/11 e 61199/12, § 264, CEDU 2014 (estratti), in relazione all'articolo 3 della Convenzione; e *Saunders c. Regno Unito*, 17 dicembre 1996, § 68, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-VI, e *Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], nn. 50541/08 e altri 3, §§ 271-72, 13 settembre 2016, in relazione all'articolo 6 della Convenzione).

175. Sia il Protocollo di Palermo (articolo 6 § 6) che la Convenzione contro la tratta (articolo 15 § 3), che sono in vigore in tutti e quarantasei gli Stati contraenti, stabiliscono l'obbligo generale di consentire alle vittime di tratta di chiedere un risarcimento. La convenzione, posteriore al protocollo di cinque anni, contiene un linguaggio più prescrittivo ("prevede (...) il diritto (...) al risarcimento" invece di "offrono (...) la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subito") e specifica anche che il risarcimento deve provenire "da parte degli autori del reato", un punto approfondito anche dal rapporto esplicativo della Convenzione contro la tratta (si vedano i paragrafi 67 e 76-77 *supra*; nonché *Chowdury e altri*, sopra citata, § 126). Anche la Convenzione contro la tratta di persone, in particolare donne e bambini dell'ASEAN, ai sensi dell'articolo 14 § 13 (si veda il paragrafo 82 *supra*) garantisce il diritto al risarcimento. Si ritiene che il diritto al risarcimento di cui all'articolo 6 § 6 del Protocollo di Palermo, formulato in termini assai

generali, comprenda il risarcimento da parte dei trafficanti della perdita di guadagno. Tra gli organi all'interno del sistema delle Nazioni Unite, l'Assemblea generale, il Consiglio dei diritti umani e il Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne hanno tutti esortato gli Stati a consentire alle vittime di tratta di ottenere un risarcimento (in particolare da parte degli autori di reato) per il danno subito, menzionando persino gli "arretrati" e "la perdita di reddito e la retribuzione spettante" (si vedano i paragrafi 69-75 *supra*). Dal canto suo, il GRETA, nelle sue osservazioni in qualità di terzo interveniente nella presente causa (si veda il paragrafo 144 *supra*) e nel suo rapporto sulla Francia citato al paragrafo 94 *supra* ha enfatizzato che il diritto al risarcimento di cui all'articolo 15 § 3 della Convenzione contro la tratta comprende anche il diritto a ottenere il risarcimento da parte dei trafficanti della perdita di guadagno. Anche l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha raccomandato di obbligare gli autori del reato a risarcire le vittime di tratta (si veda il paragrafo 80 *supra*), e più in generale di mantenere al centro degli interventi adottati contro la tratta la ricostituzione dei diritti e della dignità delle vittime. (si veda il paragrafo 81 *supra*).

(iv) Tale interpretazione trova sostegno in un approccio comune o in un consenso in via di formazione tra gli Stati contraenti?

176. Le informazioni in possesso della Corte (si vedano i paragrafi 83-120 *supra*) mostrano lo svilupparsi in anni recenti, soprattutto negli Stati Uniti d'America, ma anche in alcuni Stati contraenti (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Regno Unito) della tendenza a consentire alle vittime di recuperare dai propri trafficanti i guadagni che questi hanno ricavato sfruttandole. In altri Stati contraenti non risulta che la questione sia stata apertamente affrontata (nella giurisprudenza o altrove), ma è significativo che, salvo che nel caso della Bulgaria e forse di Malta (sebbene le informazioni relative a quest'ultimo paese appaiono lievemente contraddittorie, si vedano i paragrafi 100 e 143 *supra*), nulla indica che il diritto di qualsiasi altro Stato contraente vieti in generale tale tipo di azioni (si confrontino *Marckx*, § 41, e *Vanyo Todorov*, § 62, entrambe sopra citate). Inoltre la questione in Bulgaria si pone soltanto in relazione ai guadagni derivanti dalla tratta a fini di sfruttamento sessuale, non a quelli ottenuti in altre situazioni di tratta. Tutte queste circostanze offrono ulteriore sostegno all'interpretazione adottata nel paragrafo 173 *supra*.

(v) Conclusione

177. Le summenzionate considerazioni, considerate nel loro complesso, conducono alla conclusione che l'articolo 4 della Convenzione effettivamente impone agli Stati contraenti l'obbligo positivo di consentire alle vittime di tratta di esseri umani di chiedere il risarcimento della perdita di guadagno nei confronti dei propri trafficanti. Tale obbligo, alla luce della realtà attuale,

rafforza la tutela dei diritti già sanciti da detto articolo (si veda, *mutatis mutandis*, *Golder c. Regno Unito*, 21 febbraio 1975, § 36, serie A n. 18), e allinea tale tutela allo standard sempre più elevato adottato in tale campo (si veda, *mutatis mutandis*, *Siliadin*, §§ 121 e 148) e al mutato contesto sociale in cui occorre ora applicare tale articolo (si veda, *mutatis mutandis*, *H.F. e altri c. Francia* [GC], nn. 24384/19 e 44234/20, § 210, 14 settembre 2022).

178. Ne discende che la maniera in cui i tribunali bulgari hanno trattato la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale relativo ai guadagni asseritamente sottratti da X alla ricorrente, presentata da quest'ultima nei confronti dello stesso, deve essere esaminata ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione.

(c) Il rigetto della richiesta risarcitoria della ricorrente nei confronti di X ha violato tale obbligo positivo?

179. Si tratta ora di esaminare se il rigetto della richiesta della ricorrente nei confronti di X relativa alla perdita di guadagno fosse contrario all'obbligo positivo accertato al paragrafo 177 *supra*. Occorre esaminare tale questione alla luce dei principi generali che guidano la Corte quando verifica l'osservanza da parte di uno Stato contraente dei suoi obblighi positivi ai sensi della Convenzione o dei suoi Protocolli.

(i) I principi generali relativi al dovere di osservanza degli obblighi positivi da parte degli Stati

180. Sin da quando ha riconosciuto che alcune disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli possono dare origine a obblighi positivi (anche se tali obblighi non sono formulati esplicitamente nei relativi articoli), la Corte ha ammesso che di norma gli Stati contraenti dispongono di una certa possibilità di scelta quanto alle modalità della loro osservanza e di un margine di discrezionalità sotto questo profilo (si vedano, in generale, *Marckx*, sopra citata, § 31; *X e Y c. Paesi Bassi*, 26 marzo 1985, §§ 23-24, serie A n. 91; e *Rees c. Regno Unito*, 17 ottobre 1986, § 35, serie A n. 106; si vedano anche, specificamente in relazione all'articolo 2 della Convenzione, *Öneryıldız c. Turchia* [GC], n. 48939/99, § 107, CEDU 2004-XII; *Lambert e altri c. Francia* [GC], n. 46043/14, §§ 144-48, CEDU 2015; e *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], n. 41720/13, § 169, 25 giugno 2019; e, in relazione all'articolo 3 della Convenzione, *Vinter e altri c. Regno Unito* [GC], nn. 66069/09 e altri 2, §§ 105 e 120, CEDU 2013 (estratti), e *Harachiev e Tolumov*, sopra citata, §§ 246 (b) e 265).

181. La Corte ha tenuto conto di tale margine di discrezionalità come pure delle circostanze locali e delle sensibilità culturali per determinare, in riferimento all'articolo 3 della Convenzione, se il diritto penale interno garantisse un'adeguata protezione dalla violenza sessuale, tuttavia ha posto a confronto tali considerazioni con i criteri e le tendenze contemporanee (si veda *M.C. c. Bulgaria*, sopra citata, §§ 154-66).

182. Per determinare se uno Stato convenuto abbia ottemperato a un obbligo positivo del tipo accertato nel caso di specie, la Corte tiene conto del margine di discrezionalità goduto dallo Stato in ordine ai mezzi per garantirne l'osservanza e dell'eventuale ragionevolezza e proporzionalità dei rilievi presentati dalle autorità nazionali per spiegare perché hanno agito nel modo in cui hanno agito nelle circostanze del caso di specie (si veda, per esempio, *Stanevi c. Bulgaria*, n. 56352/14, §§ 54, 62 e 66, 30 maggio 2023, in ordine all'obbligo positivo ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di accordare un risarcimento per il decesso di un prossimo congiunto).

(ii) *L'applicazione di tali principi*

183. I tribunali bulgari hanno citato due motivi per il rigetto della richiesta della ricorrente nei confronti di X relativa alla perdita di guadagni: ella li aveva ottenuti con la prostituzione che è contraria allo (a) articolo 329 § 1 del codice penale bulgaro e (b) al buon costume (si vedano i paragrafi 29 e 32 *supra*).

184. In ordine al primo motivo, in linea di principio si può ammettere che i tribunali nazionali possano negare riparazione a qualcuno che chiede la restituzione di denaro frutto di una condotta illecita, rifiutando in tal modo di avallarla. Alla luce della giurisprudenza dei tribunali bulgari ai sensi dell'articolo 329 § 1 del codice penale bulgaro relativa alla prostituzione (si vedano i paragrafi 43-44 *supra*), si può altresì ammettere che all'epoca dei fatti in Bulgaria, nonostante qualche indecisione da parte dei tribunali interni, i guadagni derivanti da prostituzione in determinate condizioni potessero essere illeciti.

185. Nel caso di specie, però, l'analisi non può fermarsi qui.

186. In primo luogo, in nessun momento le autorità hanno affermato che la condotta della ricorrente soddisfaceva tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 329 § 1 del codice penale bulgaro. Non è mai stata indagata o perseguita per tale reato, e un'eventuale azione penale di tale tipo, visto che X l'aveva forzata a esercitare la prostituzione in cambio di denaro, sarebbe stata potenzialmente contraria all'obbligo positivo di non perseguire le vittime di tratta nelle circostanze identificate nella causa *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito* (sopra citata, §§ 158-59). Ciò solleva evidenti problemi rispetto all'indicazione che la ricorrente era colpevole del reato di cui all'articolo 329 § 1 espressa dal Tribunale cittadino di Sofia in un procedimento non instaurato nei suoi confronti (si veda, *mutatis mutandis*, *Farzaliyev c. Azerbaigian*, n. 29620/07, §§ 66-67, 28 maggio 2020).

187. In secondo luogo, l'articolo 329 § 1 del codice penale bulgaro, come riconosciuto dalle stesse autorità bulgare, era basato su atteggiamenti sociali superati e considerazioni politiche retaggio del regime comunista totalitario ed era incompatibile con un quadro costituzionale fondato sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani (si vedano i paragrafi 47-48 *supra*; si confronti inoltre *Yordanovi c. Bulgaria*, n. 11157/11, § 77, 3 settembre 2020).

Proprio per tale motivo a settembre 2022 la Corte costituzionale bulgara aveva dichiarato l'incostituzionalità di tale disposizione (si veda il paragrafo 49 *supra*). Tale corte aveva osservato che attualmente nel diritto europeo e internazionale (e anche in Bulgaria) si tendeva a considerare la prostituzione non una condotta repressibile da parte di chi l'esercitava bensì una forma di sfruttamento di chi si prostituiva da parte di altri e una violazione dei diritti umani degli sfruttati. Aveva poi dichiarato che l'articolo 329 § 1 in effetti dava requie a coloro, per esempio protettori e trafficanti di esseri umani, che sfruttavano la prostituzione, in quanto inviava alle vittime il messaggio che dovevano attendersi di essere punite dalle autorità invece che sostenute; viceversa la concezione della prostituzione come forma di sfruttamento poteva reindirizzare la repressione penale verso coloro che esercitavano tale sfruttamento e consentire alle vittime di cercare e ottenere aiuto (si veda il paragrafo 49 *in fine supra*).

188. Alla luce delle suesposte considerazioni, nel caso di specie non si può ritenere sufficiente tale primo motivo di rigetto della richiesta della ricorrente relativa ai guadagni ottenuti in violazione dell'articolo 329 § 1 del codice penale bulgaro.

189. Il ragionamento proposto dalla Corte costituzionale bulgara è pertinente anche per il secondo motivo citato per il rigetto della richiesta della ricorrente, ovvero che il modo in cui ella aveva ottenuto i guadagni di cui chiedeva la restituzione a X era immorale.

190. Occorre tenere conto delle preoccupazioni fondate su considerazioni morali in una materia così delicata come la prostituzione, che è affrontata in maniera differente dai diversi ordinamenti giuridici a seconda di come è percepita dalle rispettive società (si vedano il paragrafo 81 *supra*, e *S.M. c. Croazia*, sopra citata, § 298). Ciò premesso, il modo in cui il diritto interno affronta i diversi aspetti del problema deve essere coerente e consentire un'adeguata considerazione dei vari interessi legittimi in gioco (si veda, *mutatis mutandis*, *A, B e C c. Irlanda* [GC], n. 25579/05, § 249, CEDU 2010). Inoltre, come osservato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, i diritti umani dovrebbero essere il criterio principale nella progettazione e attuazione delle politiche sulla prostituzione e sulla tratta (si veda il paragrafo 81 *in fine supra*). Alla luce delle osservazioni della Corte costituzionale sul modo in cui occorreva considerare la prostituzione, che rispecchiano i rilievi formulati dinanzi a tale corte dal Procuratore capo e dal Ministro della giustizia bulgari (si vedano i paragrafi 47 *in fine* e 48 *in fine supra*), è difficile ammettere che una decisione che avesse imposto a X di restituire alla ricorrente i guadagni che le aveva sottratto sarebbe stata considerata in Bulgaria un oltraggio alla morale, a prescindere dalla circostanza che tali guadagni erano frutto di prostituzione.

191. A tale riguardo non si deve trascurare il fatto che la ricorrente non stava cercando di far applicare, direttamente o indirettamente un contratto di lavoro sessuale, di ottenere la restituzione ai sensi del medesimo, o di

profittare di una condotta che ella aveva scelto liberamente, senza coercizione. Chiedeva i proventi trattenuti dal suo trafficante, che derivavano dallo sfruttamento illegale della sua prostituzione coatta e che lo avevano arricchito senza giusta causa. Invero la ricorrente si è adoperata per ribadire che la sua doglianza non concerneva il lavoro sessuale volontario, bensì lo sfruttamento ai fini di prostituzione coatta (si veda il paragrafo 138 *supra*), che, come riconosciuto dalla Corte, è incompatibile con la dignità umana (si vedano *V.T. c. Francia*, n. 37194/02, § 25, 11 settembre 2007, e *S.M. c. Croazia*, sopra citata, § 299).

192. Il caso di specie, pertanto, non riguarda la questione se si debba riconoscere validità giuridica intrinseca ai contratti di lavoro sessuale, un punto sul quale sembra esservi una considerevole convergenza a livello europeo, sebbene nella grande maggioranza degli ordinamenti giuridici non sia stato direttamente testato in una controversia (si veda il paragrafo 121 *supra*). La causa non riguarda neanche, più in generale, la questione di sapere se la Convenzione precluda di dichiarare illegale la prostituzione o alcuni suoi aspetti.⁴ Si tratta qui soltanto di analizzare se l'obbligo positivo individuato al paragrafo 177 *supra*, che consente alle vittime di tratta di chiedere il risarcimento della perdita di guadagno nei confronti dei propri trafficanti, nel caso di specie possa essere disatteso perché i guadagni in questione sono stati ottenuti in maniera immorale. Alla luce della significativa importanza attribuita negli strumenti internazionali ai diritti delle vittime di tratta (si veda il paragrafo 175 *supra*), come pure nel procedimento dinanzi alla Corte costituzionale bulgara e delle ragioni fornite da tale corte, non è possibile ammettere che il semplice riferimento al carattere "immorale" dei guadagni della ricorrente costituisca una giustificazione sufficiente per l'inosservanza di detto obbligo.

193. Anche ammettendo l'esistenza di validi motivi di ordine pubblico per rigettare una richiesta risarcitoria relativa ai guadagni derivanti dalla prostituzione (si potrebbe sostenere, ad esempio, che l'accoglimento di tale richiesta potrebbe essere considerato un avallo della prostituzione o un incoraggiamento per alcuni ad esercitarla), nel caso di specie tali motivi si scontrano con la politica pubblica compensativa e indubbiamente cogente contro la tratta di esseri umani e a favore della protezione delle vittime (si veda il paragrafo 109 *supra*), alla quale non soltanto la Corte ma anche le stesse autorità bulgare palesemente attribuiscono una considerevole importanza (si vedano i paragrafi 47-49 *supra*).

4. Tale questione è stata sollevata nella causa *M.A. e altri c. Francia* (nn. 63664/19 e altri 4), in cui persone che vendevano prestazioni sessuali hanno lamentato che la penalizzazione dell'acquisto di tali prestazioni in Francia viola i loro diritti ai sensi degli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione. A giugno 2023 tali ricorsi sono stati dichiarati ricevibili e la causa è ora pendente nel merito (si veda *M.A. e altri c. Francia* (dec.), nn. 63664/19 e altri 4, 27 giugno 2023).

194. Non risulta che la ricorrente disponesse di altre vie per chiedere il risarcimento dei guadagni asseritamente sottratti da X, o un risarcimento equivalente.

195. In particolare, nulla indica che se la ricorrente avesse dall'inizio proposto suddetta richiesta in un procedimento civile autonomo nei confronti di X ella avrebbe avuto più probabilità di successo (si vedano i paragrafi 54, 55 e 122 *supra*).

196. Non risulta neanche che la ricorrente avrebbe potuto chiedere e ottenere tale risarcimento grazie al regime generale di indennizzo delle vittime di reato. Tale regime prevede l'indennizzo delle perdite di guadagno ma limita i mezzi di prova di tali perdite (l'idea soggiacente sembra essere che i guadagni devono derivare da una fonte lecita estranea al reato in questione, si veda il paragrafo 59 *supra*). La ricorrente disponeva di un anno dopo la sentenza definitiva nel procedimento penale nei confronti di X di dicembre 2017 per chiedere un indennizzo ai sensi di tale regime, e, come osservato *supra*, a quell'epoca i guadagni derivanti dalla prostituzione erano ancora considerati contrari all'articolo 329 § 1 del codice penale bulgaro. Inoltre l'indennizzo previsto da tale regime non supera BGN 10.000 (EUR 5.113) per richiedente (si veda il paragrafo 59 *supra*), mentre la richiesta della ricorrente riguardava una somma considerevolmente più elevata (si vedano i paragrafi 18 e 25 *supra*).

197. Di conseguenza non si può ritenere che la decisione di rigettare la richiesta della ricorrente nei confronti di X relativa alla perdita di guadagno, pur considerando il margine di discrezionalità dello Stato convenuto, abbia conseguito un giusto equilibrio tra i suoi diritti ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione e gli interessi della collettività.

198. Vi è stata pertanto violazione di tale disposizione.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

199. L'articolo 41 della Convenzione recita:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danno patrimoniale

1. La richiesta della ricorrente e i commenti del Governo

200. La ricorrente ha chiesto la somma di 22.500 lev bulgari (BGN) (11.504 euro –EUR) per il danno patrimoniale, osservando che si trattava della somma indicata nella richiesta relativa alla perdita di guadagno che aveva presentato nei confronti di X e che era stata rigettata. Nelle osservazioni

integrative formulate successivamente alla dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 329 § 1 del codice penale bulgaro da parte della Corte costituzionale bulgara (si veda il paragrafo 49 *supra*), la ricorrente ha sostenuto che la riapertura della causa nei confronti di X a seguito della constatazione di violazione dell'articolo 4 della Convenzione era impossibile, perché il fascicolo della causa stava per essere distrutto dato che il termine di conservazione fissato dalla legge era prossimo a scadere.

201. Il Governo ha affermato che la richiesta non era documentata, dal momento che nel procedimento nei confronti di X, oltre alle asserzioni della ricorrente, non erano state presentate prove riguardo al guadagno totale frutto del lavoro sessuale e dato che i tribunali bulgari non avevano formulato conclusioni sull'entità dei guadagni della ricorrente. Inoltre, nel periodo in questione X aveva sostenuto le spese di sostentamento della ricorrente e le aveva consegnato del denaro per le piccole spese.

2. La valutazione della Corte

202. Non vi è margine per congetture riguardanti la questione di sapere se, nel caso in cui i tribunali bulgari avessero ritenuto la richiesta nei confronti di X relativa alla perdita di guadagno dotata di una solida base giuridica, tali tribunali avrebbero considerato suddetta richiesta dimostrata nei fatti, in particolare per quel che riguarda la specifica somma chiesta dalla ricorrente. La Corte pertanto non è convinta che sussista un nesso causale sufficientemente diretto tra la violazione dell'articolo 4 della Convenzione riscontrata nella causa e il danno patrimoniale asseritamente subito dalla ricorrente quantificato nella somma indicata nella sua richiesta nei confronti di X. Di conseguenza rigetta la richiesta.

203. Ciò detto, data la natura della violazione la riapertura del procedimento interno e il riesame della questione a livello nazionale in linea di principio costituirebbe il mezzo appropriato per riparare le conseguenze economiche della violazione (si vedano, *mutatis mutandis*, *Beeler c. Svizzera* [GC], n. 78630/12, § 121, 11 ottobre 2002, e *Todorov e altri c. Bulgaria*, nn. 50705/11 e altri 6, § 321, 13 luglio 2021). Il diritto bulgaro prevede la possibilità di riaprire il procedimento a seguito di una constatazione di violazione della Convenzione da parte della Corte, e la distruzione del fascicolo a causa della scadenza del termine di conservazione fissato dalla legge non sembra essere di impedimento alla riapertura della causa in questione (si veda il paragrafo 66 *supra*).

B. Danno non patrimoniale

1. La richiesta della ricorrente e i commenti del Governo

204. La ricorrente ha chiesto EUR la somma di 10.000 per il danno non patrimoniale. A suo giudizio tale somma corrisponde alla natura della violazione.

205. Il Governo ha osservato che, data la natura della violazione, la richiesta della ricorrente era esorbitante. Indagini effettive erano state svolte sulla tratta di cui era stata vittima, e la sua richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di X relativa a tale tratta era stata integralmente accolta.

2. La valutazione della Corte

206. La ricorrente deve aver sperimentato una sofferenza psicologica a causa del rigetto della sua richiesta di risarcimento della perdita di guadagno nei confronti di X. Deliberando in via equitativa, come prescritto ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, e tenendo conto, in particolare, della natura della violazione (si veda, *mutatis mutandis*, *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, sopra citata, § 219), la Corte accorda alla ricorrente la somma di EUR 6.000, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.

C. Spese

1. La richiesta della ricorrente e i commenti del Governo

207. La ricorrente ha chiesto la somma di EUR 5.700 o EUR 5.800 (la richiesta presenta una formulazione contraddittoria) per l'onorario che ella afferma le è stato chiesto dal suo difensore corrispondente a ventisei ore lavorative relative al procedimento nei confronti di X e a trentuno ore lavorative relative al procedimento dinanzi alla Corte e calcolato in entrambi i casi in base a una tariffa oraria pari a EUR 100. A sostegno della sua richiesta, la ricorrente ha presentato un contratto di patrocinio, datato 28 dicembre 2017, stipulato tra la stessa e il suo difensore in relazione al procedimento dinanzi alla Corte e un riepilogo delle ore di consulenza. Ai sensi dei termini del contratto di patrocinio, il difensore avrebbe chiesto il versamento dell'onorario soltanto dopo (e nella misura dello) l'accoglimento della Corte, e non avrebbe avuto diritto ad alcun compenso nel caso in cui il ricorso fosse stato dichiarato irricevibile o non avesse dato luogo a una constatazione di violazione. La ricorrente ha chiesto che qualunque somma accordata a tale titolo sia corrisposta direttamente al suo difensore.

208. Il Governo ha osservato che il contratto di patrocinio era stato redatto soltanto dopo la conclusione del procedimento nei confronti di X, e per tale motivo ha messo in dubbio che l'onorario difensivo sia stato effettivamente

corrisposto. Ha anche reputato eccessiva la tariffa oraria chiesta dal difensore della ricorrente.

2. La valutazione della Corte

209. Le spese possono essere rimborsate ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione qualora ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. La spesa dell'onorario difensivo è stata realmente sostenuta se il ricorrente lo ha corrisposto o è tenuto a corrisponderlo (si veda, tra gli altri precedenti, *Merabishvili*, sopra citata, § 371).

210. Nel caso di specie il contratto di patrocinio presentato dalla ricorrente non riguarda le spese di onorario difensivo sostenute in relazione al procedimento penale nei confronti di X. Sebbene la ricorrente sia stata rappresentata dallo stesso difensore sia in tale procedimento che in quello dinanzi alla Corte il contratto di patrocinio riguarda soltanto quest'ultimo. In proposito ha anche una certa rilevanza il fatto che il contratto sia stato redatto dopo la conclusione del procedimento penale nei confronti di X (si vedano i paragrafi 32 e 207 *supra*). Non sussiste perciò alcun fondamento per ammettere che la ricorrente abbia corrisposto o sostenuto le spese dell'onorario difensivo sostenute in relazione a tale procedimento, tale parte della sua richiesta deve, pertanto, essere rigettata.

211. Per contro, il contratto di patrocinio e il riepilogo delle ore di consulenza presentati dalla ricorrente sono sufficienti a dimostrare che ella ha realmente sostenuto le spese dell'onorario difensivo relative al procedimento dinanzi alla Corte. Si ritiene che le spese di onorario da corrispondere ai sensi di un contratto di onorario condizionato, come quello stipulato tra la ricorrente e il suo difensore, siano state effettivamente sostenute qualora il contratto sia applicabile nella relativa giurisdizione, come è nel caso della Bulgaria (si veda *Merabishvili*, sopra citata, § 371, e *Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria*, n. 46577/15, § 89, 21 aprile 2016). Non sorgono dubbi sulla necessità di sostenere tali spese.

212. L'importo delle spese è inoltre ragionevole. La tariffa oraria applicata dal difensore della ricorrente (EUR 100) è la stessa applicata e ritenuta ragionevole in recenti cause contro la Bulgaria di analogo livello di complessità (si vedano *Budinova e Chaprazov c. Bulgaria*, n. 12567/13, §§ 104 e 108, 16 febbraio 2021; *Behar e Gutman c. Bulgaria*, n. 29335/13, §§ 115 e 120, 16 febbraio 2021; e *Y e altri c. Bulgaria*, n. 9077/18, § 144, 22 marzo 2022). Alla luce del grado di difficoltà delle questioni sollevate dalla causa e del contenuto delle osservazioni presentate per conto della ricorrente, il numero delle ore dichiarato (trentuno) è ugualmente ragionevole.

213. Conseguentemente, alla ricorrente deve essere accordata la somma di EUR 3.100, oltre l'importo eventualmente da lei dovuto a titolo di imposta, per le spese dell'onorario del difensore relative al procedimento dinanzi alla Corte.

214. Come richiesto dalla ricorrente tale somma deve essere versata direttamente sul conto bancario del suo difensore, l'avvocato N. Dobrev.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Unisce* al merito l'eccezione del Governo relativa all'incompatibilità *ratione materiae* della doglianza ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione con le disposizioni della Convenzione, e la *rigetta*;
2. *Dichiara* ricevibile il ricorso;
3. *Ritiene* che vi sia stata violazione dell'articolo 4 della Convenzione;
4. *Ritiene*
 - (a) che lo Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, che debbono essere convertite nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del versamento:
 - (i) EUR 6.000 (seimila euro), oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
 - (ii) EUR 3.100 (tremilacento euro), oltre l'importo eventualmente dovuto dalla ricorrente a titolo di imposta, che devono essere versate direttamente sul conto bancario del suo difensore avvocato N. Dobrev, per le spese;
 - (b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
5. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione della ricorrente per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto il 28 novembre 2023, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Olga Chernishova
Cancelliere aggiunto

Pere Pastor Vilanova
Presidente